



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 30 MARZO 2009

### SERIE EDITORIALE ORDINARIA

#### Sommario

#### A) CONSIGLIO REGIONALE

<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2009 - N. VIII/816</b> (5.0.0)	
Modifiche alle norme transitorie della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) ( <i>Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli</i> ) . . . . .	943
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2009 - N. VIII/818</b> (1.8.0)	
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - I.Re.F. . . . .	943
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2009 - N. VIII/819</b> (1.8.0)	
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF . . . . .	943
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2009 - N. VIII/820</b> (1.8.0)	
Designazione di tre consiglieri regionali nel Comitato per la Montagna . . . . .	944
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. VIII/822</b> (1.6.0)	
Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale della Regione Lombardia . . . . .	944
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. VIII/823</b> (3.1.0)	
Mozione concernente soluzioni, strumenti e azioni specifiche a favore delle donne vittime di violenza sessuale e valorizzazione dell'attività, svolta dai centri antiviolenza . . . . .	946
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. VIII/824</b> (1.1.3)	
Mozione concernente i fenomeni di antisemitismo verificatisi in Italia e all'estero . . . . .	947
<b>DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. VIII/825</b> (1.1.3)	
Mozione concernente la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro l'intolleranza razziale o religiosa. . . . .	947

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2009 - N. 8/9097</b> (3.2.0)	
Determinazioni in merito alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei materiali biologici e al dosaggio dell'etanolo . . . . .	948

#### D) ATTI DIRIGENZIALI

##### GIUNTA REGIONALE

##### D.G. Agricoltura

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 MARZO 2009 - N. 2525</b> (4.3.2)	
Regime quote latte - L. 119/03 art. 2 comma 2 bis - Comunicazione della quota individuale valida all'1 aprile 2009 ai produttori lombardi . . . . .	952
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 MARZO 2009 - N. 2566</b> (4.3.0)	
Approvazione del calendario di raccolta dei tartufi, per la stagione 2009-2010, ai sensi dell'art. 117 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» . . . . .	961

##### D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MARZO 2009 - N. 2434</b> (4.6.4)	
Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2009 . . . . .	961

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO  
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
 1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
 4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

**D.G. Artigianato e servizi**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MARZO 2009 - N. 2430</b> (4.5.0)	
DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca parziale dei contributi concessi alle imprese artigiane: La Panetteria di Marchetti Marilisa, Finissaggio Compagnone 2 s.n.c., Coelfra s.r.l., Manifatture Cerutti s.n.c. . . . .	962

**D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile**

<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 MARZO 2009 - N. 2790</b> (5.3.4)	
Approvazione del bando per la concessione di contributi per attività di diagnosi e progettazione di interventi di riqualificazione energetica relative ad edifici di proprietà pubblica individuati dalla Giunta regionale, in attuazione della d.g.r. n. 8294/2008 . . . . .	964

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 MARZO 2009 - N. 2773</b> (4.0.0)	
Attuazione del d.d.u.o. n. 13502/2007. Esiti della valutazione e concessione dei finanziamenti per nuove attività imprenditoriali a valere sulla l.r. n. 22/2006: sesto provvedimento. . . . .	969

**D.G. Qualità dell'ambiente**

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 MARZO 2009 - N. 2048</b> (5.3.5)	
Progetto di rilocalizzazione di impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in comune di Agrate Brianza (MI), via Archimede 45 – Committente: FIAV L. Mazzacchera s.p.a., sede legale via San Faustino 62 – 20134 Milano – Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Fasc. n. 19581/08 . . . . .	971

<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2009 - N. 2140</b> (5.3.5)	
Modifica ed integrazioni del decreto AIA 30 maggio 2007, n. 5660 avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l. con sede legale a Nova Milanese (MI) in via San Martino, s.n. per l'impianto ubicato nel comune di Muggiò, via Brescia, 14 (MI) . . . . .	974

**D.G. Casa e opere pubbliche**

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 MARZO 2009 - N. 2588</b> (5.1.2)	
Determinazione fabbisogno finanziario e trasferimento fondi ai Comuni a titolo di saldo del Fondo Sostegno Affitto (FSA) – Anno 2008 – 9ª edizione . . . . .	975

**G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI**

<b>PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 13/01-SE.O. 2009</b>	
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009 – Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione e del relativo testo modificato . . . . .	978

<b>PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 13/02-SE.O. 2009</b>	
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2009 – Primo provvedimento organizzativo 2009 . . . . .	978

<b>PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 13/03-SE.O. 2009</b>	
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 3 del 19 febbraio 2009 – D.lgs. 165/2001, art. 35. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, avente per oggetto «Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009 – Linee di indirizzo alla Direzione per l'attuazione del piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009» – Variazione al piano occupazionale relativamente all'anno 2009 . . . . .	978

<b>PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 13/04-SE.O. 2009</b>	
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2009 – Modifiche ed integrazioni alla Convenzione AIPO / Provincia di Mantova del 24 aprile 2008 – Costruzione Conca di Valdaro (MN), 1° stralcio . . . . .	978

**A) CONSIGLIO REGIONALE**

(BUR2009011)

(5.0.0)

**D.c.r. 3 marzo 2009 - n. VIII/816****Modifiche alle norme transitorie della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) (Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli)**

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

Visto il PDL n. 339 «Modifiche alle norme transitorie della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)», di iniziativa consiliare;

Considerato che è stato presentato il PDL n. 365 «Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – Collegato ordinamentale», di iniziativa del Presidente della Giunta regionale;

Ritenuto che la materia oggetto del PDL n. 339 è adeguatamente disciplinata dall'articolo 1 del PDL n. 365;

Rilevato che il PDL n. 365 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 2009, n. 8/815;

Sentita la relazione della V commissione consiliare «Territorio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

per i motivi di cui in premessa di non procedere all'esame degli articoli del progetto di legge n. 339 «Modifiche alle norme transitorie della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009012)

(1.8.0)

**D.c.r. 3 marzo 2009 - n. VIII/818****Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica – I.Re.F.**

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto regionale lombardo per la formazione del personale della pubblica amministrazione – I.Re.F.» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 Se.O. del 29 settembre 2008;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Accertato che la nomina dei Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica – I.Re.F. è inserita nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Previa votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 49
Consiglieri votanti	n. 49
Maggioranza richiesta	n. 30
Schede bianche	n. 2
Schede nulle	n. 2

e nella quale hanno ottenuto voti, per la carica di membro effettivo, i signori:

- RICCO Antonio n. 44
- CASTRONOVO Salvatore n. 38
- GAMBARETTI Augusto n. 38
- ORSI Sandro n. 1

e, per la carica di membro supplente, i signori:

- ORSI Sandro n. 38
- CAVALLARI Claudio n. 37
- GAMBARETTI Augusto n. 1

Delibera

di nominare il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto Regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica – I.Re.F., con la seguente composizione:

- membri effettivi, i signori:
  - RICCO Antonio
  - CASTRONOVO Salvatore
  - GAMBARETTI Augusto
- membri supplenti, i signori:
  - ORSI Sandro
  - CAVALLARI Claudio

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Carlo Maccari

Il consigliere segretario provvisorio:

Sara Valmaggia

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009013)

(1.8.0)

**D.c.r. 3 marzo 2009 - n. VIII/819****Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF**

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», in particolare quanto previsto dall'articolo 65;

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 – Se.O. del 13 ottobre 2008;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Ritenuto che la nomina dei Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF (tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti) è da ritenersi assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 14/95 e che sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza dei tre quinti dei votanti;

Previa votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 44
Consiglieri votanti	n. 44
Maggioranza richiesta	n. 27
Schede bianche	n. 5

e nella quale ha ottenuto voti, per la carica di Presidente, il signor:

- BELLINI LUCINI Fabrizio n. 39
- per la carica di membro effettivo, i signori:
- MANINETTI Luigi n. 39
- REDONDI Alessandro n. 38
- e per la carica di membro supplente, i signori:
- SECCHI Fabio n. 39
- BACCANI Marco n. 39

Delibera

di proclamare eletti nel Collegio dei Revisori dei conti dell'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF:

- il signor BELLINI LUCINI Fabrizio quale Presidente;
- il signor MANINETTI Luigi quale componente effettivo;
- il signor REDONDI Alessandro quale componente effettivo;
- il signor SECCHI Fabio quale componente supplente;
- il signor BACCANI Marco quale componente supplente.

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Carlo Maccari

Il consigliere segretario provvisorio:

Sara Valmaggia

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009014)

**D.c.r. 3 marzo 2009 - n. VIII/820**

**Designazione di tre consiglieri regionali nel Comitato per la Montagna**

(1.8.0)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che espressamente prevede, all'art. 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio 2006, n. 128, con la quale venivano designati cinque componenti nel Comitato per la Montagna, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b), della vigente legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 («Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994»);

Preso atto della comunicazione del 30 ottobre 2008 (prot. n. 12065) con la quale il signor Johnny Crosio, componente del predetto comitato, rassegna le proprie dimissioni;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» che prevede la composizione del comitato in oggetto in modo differente rispetto la vigente l.r. n. 10/1998;

Richiamata la nota della Presidenza della Giunta regionale, D.G. Affari istituzionali e legislativo, del 7 novembre 2008, con la quale si comunica l'intendimento di ricostituire il Comitato in oggetto secondo la composizione prevista dall'art. 7 della l.r. 25/2007 e si invita i destinatari alle designazioni di rispettiva competenza;

Richiamato, in particolare, l'art. 7, comma 2, lett. d), della l.r. n. 25/2007, che prevede la designazione di tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i Consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione» e in particolare quanto previsto dall'art. 10, comma 4, che garantisce alla minoranza un numero di componenti pari alla metà, meno uno dei componenti da designare;

Previo votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 40

Consiglieri votanti n. 40

Schede bianche n. 1

e nella quale hanno ottenuto voti i signori consiglieri:

- SAFFIOTI Carlo n. 31

- FROSIO Giosuè n. 30
- SPREAFICO Carlo n. 9

Delibera

di designare quali componenti del Comitato per la Montagna, i signori consiglieri regionali:

- SAFFIOTI Carlo, nato a Bergamo l'1 settembre 1951;
- FROSIO Giosuè, nato a Sant'Omobono Terme (BG) l'1 marzo 1956;
- SPREAFICO Carlo, nato a Barzanò (LC) il 31 agosto 1951, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario:

Carlo Maccari

Il consigliere segretario provvisorio:

Sara Valmaggia

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009015)

**D.c.r. 10 marzo 2009 - n. VIII/822**

**Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale della Regione Lombardia**

(1.6.0)

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), con la quale la Regione definisce, al titolo VII, l'accesso ai ruoli e la formazione della polizia locale;

Visto l'articolo 41 della sopracitata legge regionale che:

- al comma 1 prevede l'istituzione dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale;

- al comma 3 stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento;

Visto il documento di cui all'allegato A «Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia - articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4», che disciplina gli organi e le modalità di funzionamento dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia e prevede un sistema di procedure operative ed organizzative per la costituzione della Accademia stessa;

Ritenuto pertanto di approvare il sopracitato documento di cui all'allegato A;

Vista la d.g.r. n. 8576 del 3 dicembre 2008 «Proposta al Consiglio regionale per l'avvio dell'Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale»;

Sentita la relazione della II Commissione «Affari istituzionali»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 4/2003, il documento di cui all'allegato A avente per oggetto «Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia - articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4».

Il vice presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

———— • ————

## ALLEGATO A

**Costituzione dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione, Lombardia - articolo 41, l.r. 14 aprile 2003, n. 4**

- Finalità
- Organizzazione e funzionamento dell'Accademia
- Organi dell'Accademia
- Funzioni e compiti del comitato tecnico-scientifico
- Funzioni e compiti del direttore
- Dotazioni strumentali dell'Accademia e risorse finanziarie
- Qualificazione dell'ufficiale e sottufficiale di polizia locale e idoneità alle funzioni

**1. Finalità**

1.1. In riferimento all'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina in materia di polizia locale e sicurezza urbana) è costituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e quale espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.

1.2. L'Accademia è struttura dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica - I.Re.F. (Ente di diritto pubblico ai sensi della l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - I.Re.F.») e realizza un sistema per la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale in conformità alle esigenze degli enti locali e alla funzione di coordinamento regionale.

1.3. L'Accademia persegue i seguenti obiettivi:

- qualificazione, aggiornamento e specializzazione per gli ufficiali e sottufficiali in servizio, nonché formazione specifica per i comandanti;
- attuazione di iniziative formative, di documentazione, di ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale in materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti locali;
- organizzazione di corsi di alta specializzazione e aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale nella gestione dell'emergenza e protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali, in collaborazione con la Scuola superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia (costituita con d.g.r. n. 14117 dell'8 agosto 2003);
- selezione, specifica formazione e gestione dell'albo per i formatori e dell'albo per i tutor dell'Accademia.

1.4. Agli effetti del presente provvedimento, per ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale si intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali della Regione Lombardia, ricomprendendo in tale *status* le posizioni di responsabile di servizio e/o comandante di Corpo con contratto a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 165/01.

**2. Organizzazione e funzionamento dell'Accademia**

2.1. L'organizzazione dei corsi è su base annuale e le attività didattiche possono prevedere periodi di residenzialità dei discenti. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per le attività di qualificazione e specializzazione per gli ufficiali e sottufficiali in servizio, Regione Lombardia stipula con l'I.Re.F una convenzione annuale o pluriennale con una previsione di risorse contenuta all'interno dei documenti di programmazione economica finanziaria della Regione.

2.2. Il percorso formativo si basa su un sistema flessibile che valuta il profilo formativo e professionale del discente indicando i crediti formativi da colmare per conseguire i titoli rilasciati dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale. I titoli vengono rilasciati sulla base di esami e valutazione dei titoli delle attività formative e professionali pregresse.

2.3. L'Accademia ha una sede principale nel comune di Milano. Per esigenze formative possono essere individuate altre sedi secondarie.

2.4. La sede dell'Accademia, la progettazione formativa, le mo-

dalità di funzionamento degli organi e i relativi compensi, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali e i criteri di ammissione e di riconoscimento di attività formative e professionali pregresse svolte da soggetti terzi sono disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione del presente atto, sentita la commissione consiliare competente.

2.5. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative possono partecipare anche appartenenti alle forze dell'ordine e operatori delle polizie locali di altre regioni.

**3. Organi dell'Accademia**

3.1. Sono organi dell'Accademia il comitato tecnico-scientifico e il direttore.

3.2. Il comitato tecnico-scientifico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da nove componenti:

- il direttore generale della Direzione Generale della Giunta di riferimento nell'ambito della polizia locale;
- il direttore generale di I.Re.R.;
- il comandante di polizia locale del comune in cui ha sede l'Accademia di polizia locale;
- quattro ufficiali e/o dirigenti in servizio con almeno otto anni di anzianità nella polizia locale della Lombardia;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPL.

Tra i componenti appartenenti alle polizie locali della Lombardia è individuato il coordinatore.

3.3. I membri del comitato tecnico-scientifico appartenenti alle polizie locali sono individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), con avviso disposto dal segretario regionale.

3.4. Il direttore, responsabile della gestione amministrativa dei corsi e delle attività dell'Accademia, è individuato nella persona del direttore generale dell'I.Re.F.

3.5. Il comitato tecnico scientifico opera collegialmente con la presenza di almeno cinque componenti. I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

**4. Funzioni e compiti del comitato tecnico-scientifico**

4.1. Il comitato tecnico-scientifico:

- dà impulso e individua gli indirizzi programmatici dell'Accademia anche con una proiezione pluriennale;
- approva il piano annuale delle attività formative dell'Accademia, determinato sulla base del fabbisogno espresso dagli enti locali e della loro partecipazione alla realizzazione delle attività formative nonché degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione della Regione;
- nomina il coordinatore.

4.2. Il coordinatore è portavoce del comitato e cura i rapporti tra lo stesso e il direttore, redige l'ordine del giorno e provvede a presiedere le sedute.

4.3. Il direttore generale della direzione generale della Giunta di riferimento nell'ambito della polizia locale convoca le sedute e raccoglie gli esiti delle decisioni espresse dal comitato; in ragione degli argomenti trattati o per particolari esigenze può chiamare a partecipare alle sedute personale della Giunta e del Consiglio regionale, esperti, tecnici consulenti, docenti universitari o altri soggetti competenti nell'ambito della sicurezza urbana della polizia locale e della formazione.

**5. Funzioni e compiti del direttore**

5.1. Sono competenze del direttore:

- la predisposizione del piano annuale delle attività dell'Accademia, dei percorsi e dei programmi didattici e le relative risorse organizzative, in conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui al punto 2.4 e sentita la competente commissione consiliare;
- assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo le finalità stabilite dal presente atto e dal provvedimento di cui al punto 2.4;
- la predisposizione del preventivo dei costi allegato al piano annuale delle attività dell'Accademia;
- la presentazione del rendiconto dei costi effettivamente so-

stenuti a tutti i soggetti finanziatori ed una relazione annuale sull'attività, da far pervenire alla competente commissione consiliare entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- l'adozione di ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni istituzionali dell'Accademia, anche derivanti da esigenze straordinarie per situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e di lavoro secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

5.2. Al direttore non spetta alcuna indennità se non quanto previsto all'interno del trattamento economico nel ruolo di direttore di I.Re.F.

#### 6. Dotazioni strumentali dell'Accademia e risorse finanziarie

6.1. In conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui al punto 2.4, sono definiti la sede, i beni mobili e le attrezzature strumentali di proprietà regionale utili all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Accademia.

6.2. Gli enti locali concorrono economicamente al funzionamento dell'Accademia, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

6.3. Le risorse dell'Accademia per ufficiali e sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale sono costituite da:

- somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il funzionamento;
- somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni stipulate;
- eventuali contributi provenienti da progetti dell'Unione Europea, dallo Stato, da altri enti o organismi;
- contributi straordinari regionali per specifiche attività eventualmente assegnate;
- partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;
- ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

#### 7. Qualificazione dell'ufficiale e sottufficiale di polizia locale ed idoneità formativa alle funzioni

7.1. L'Accademia organizza percorsi e attività formative che esitano in momenti di valutazione finale, per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di comando ed al ruolo di ufficiale e sottufficiale.

7.2. Così come disposto dall'articolo 39 della l.r. 4/2003, tutti coloro che superano i concorsi di ufficiale o sottufficiale, durante il periodo di prova, sono tenuti a frequentare specifico corso di qualificazione professionale.

7.3. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di accesso per l'Accademia sono individuati nel provvedimento regionale di cui al punto 2.4.

7.4. La qualifica conseguita dagli ufficiali a seguito della valutazione finale positiva, in accordo con le disposizioni della normativa vigente, costituisce titolo formativo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l'accesso presso gli enti locali della Lombardia alle funzioni di comandante di polizia locale.

(BUR2009016)

D.c.r. 10 marzo 2009 - n. VIII/823

(3.1.0)

#### Mozione concernente soluzioni, strumenti e azioni specifiche a favore delle donne vittime di violenza sessuale e valorizzazione dell'attività, svolta dai centri antiviolenza

Presidenza del Presidente De Capitani

##### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le mozioni nn. 289 e 291 presentate rispettivamente in data 27 febbraio e 3 marzo 2009;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

##### Delibera

Di approvare il nuovo testo modificato e unificato delle mozioni nn. 289 e 291 concernenti soluzioni, strumenti e azioni specifiche a favore delle donne vittime di violenza sessuale e valorizzazione dell'attività svolta dai centri antiviolenza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- sulla base di dati forniti dall'ultima ricerca condotta dall'I-

STAT, sono circa 6 milioni e 743 mila le donne, tra i 16 e 70 anni, vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. La maggioranza di loro ha subito più episodi di violenza e per lo più da parte del partner o comunque di persone che hanno uno stretto contatto con la vittima, un fenomeno, che a differenza del passato, non colpisce più solo donne povere, precarie e di basso livello culturale, ma anche quelle con un lavoro, non dipendenti dal marito o dal compagno e il più delle volte alla ricerca di una sempre maggiore autonomia. Sempre secondo l'ISTAT, nella quasi totalità dei casi le violenze non vengono denunciate. Caratteristiche, queste, che rendono piuttosto difficile sia l'opera di prevenzione che gli interventi *ad hoc*;

- dal 1988 ad oggi in Lombardia i centri antiviolenza - che sono ormai 9 in tutta la regione e sono in procinto di aprirne uno anche a Sondrio - hanno trattato i casi di ben 16.940 donne e 9.000 minori;

- sempre in Lombardia, presso il Soccorso Violenza Sessuale, presenti tra l'altro presso la Fondazione IRCSS Ospedale Maggiore, Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano, il numero di donne al di sopra dei 14 anni seguite dagli operatori, nel triennio 2003-2005, ammonta a 444, delle quali il 49% di nazionalità italiana e il restante 51% straniera;

- nel sottolineare l'esigenza di implementare nella nostra regione un sistema di monitoraggio stabile di questi fenomeni;

- nell'esprimere la più ferma riprovazione e condanna verso gli stupri e i brutali atti di violenza che sempre più di frequente colpiscono le donne, anche nella nostra regione;

- nel ribadire che qualunque atto di violenza contro le donne, così come definito dalla dichiarazione per l'eliminazione della violenza sulle donne, emanata dalle Nazioni Unite nel 1993, rappresenta un crimine che mina alle fondamenta la vita di una comunità;

- nel richiamare i principi, le finalità, e gli obiettivi della legge regionale n. 3/2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", ed in particolare l'art. 4, laddove, alla lett. c), si individua, quale compito delle unità di offerta sociali, quello di "promuovere azioni a favore delle donne in difficoltà";

- nell'evidenziare l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 3/2008, che definisce la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie quale insieme integrato di servizi, prestazioni e strutture territoriali, domiciliari, diurne semiresidenziali e residenziali;

- nel richiamare in particolare l'articolo 4, comma 2, della medesima legge, che demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle unità di offerta sociali, sentita la competente commissione consiliare;

- nel sottolineare che la scelta del legislatore lombardo, operata con la legge regionale n. 3/2008, è stata quella di creare una rete sociosanitaria integrata, capace di considerare attentamente i bisogni delle persone e di intervenire con tempestività rispetto alle nuove esigenze che emergono sul territorio,

- nel ribadire l'opportunità di ulteriori e adeguati interventi legislativi regionali e nazionali contro la violenza sulle donne e a sostegno delle vittime, anche volti a supporto dell'attività di SVS e centri antiviolenza;

invita la Giunta regionale

- a valutare tempestivamente, in applicazione della legge regionale n. 3/2008 e delle altre norme di settore, soluzioni, strumenti e azioni specifiche a favore delle donne vittime di violenza sessuale, anche valorizzando e sostenendo finanziariamente l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio regionale;

- ad individuare strumenti di comunicazione ed educativi, a partire dall'età scolastica, al fine di diffondere una cultura di parità e di rispetto tra gli uomini e le donne».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009017)

**D.c.r. 10 marzo 2009 - n. VIII/824****Mozione concernente i fenomeni di antisemitismo verificatisi in Italia e all'estero**

(1.1.3)

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la mozione n. 40 presentata in data 19 maggio 2005;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la mozione n. 40 concernente i fenomeni di antisemitismo verificatisi in Italia e all'estero, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che da quanto emerge da un rapporto diffuso dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, vi è grande preoccupazione in Europa per l'aumento degli atti di antisemitismo parallelamente con l'inasprirsi del conflitto in Medio Oriente;

Considerato che:

- gli episodi di antisemitismo che si stanno verificando in Italia e all'estero sono sempre più numerosi;

- secondo una ricerca condotta dal CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) in Italia il 12% degli italiani sarebbe antisemita, il 44% manifesterebbe ostilità e solo il 56% sarebbe estraneo ai pregiudizi contro la popolazione ebraica;

- tutti hanno diritto non solo alla sicurezza, ma anche a sentirsi sicuri e protetti;

Rilevato che la legittima critica nei confronti della politica del governo israeliano non può e non deve trasformarsi in un'occasione per promuovere e sostenere una campagna d'odio nei confronti dello Stato di Israele o per rianimare un vecchio antisemitismo, evidentemente mai del tutto estirpato;

Esprime solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica

e invita la Giunta regionale

ad adoperarsi affinché sia intrapresa una campagna di sensibilizzazione contro l'antisemitismo e a favore del dialogo e del rispetto reciproco fra le varie componenti religiose della nostra Regione.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2009018)

**D.c.r. 10 marzo 2009 - n. VIII/825****Mozione concernente la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro l'intolleranza razziale o religiosa**

(1.1.3)

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la mozione n. 283 presentata in data 26 gennaio 2009;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

Di approvare la mozione n. 283 concernente la promozione di una campagna di sensibilizzazione contro l'intolleranza razziale o religiosa, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto che la legge 20 luglio 2000, n. 211 istituisce il 27 gennaio di ogni anno come "Giorno della Memoria", in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico nei campi nazisti;

Considerato che anche in relazione alla drammatica situazione di conflitto in Medio Oriente, si sono andati moltiplicando in Europa ed in Italia episodi vergognosi di intimidazione e violenza di natura antisemita, nonché atti vandalici, a danno dei rappresentanti delle comunità ebraiche e di luoghi di culto ebraici; in particolare, anche nella città di Milano, il 3 gennaio scorso, delle bandiere dello Stato di Israele sono state bruciate durante una manifestazione;

Nel ribadire la propria assoluta condanna di ogni forma di antisemitismo, di razzismo, di intolleranza religiosa;

invita la Giunta regionale

a promuovere una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di intolleranza razziale o religiosa e specifici percorsi formativi per approfondire la comprensione ed il rispetto tra le diverse culture, religioni e tradizioni presenti nella società regionale.».

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari - Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2009019)

**D.g.r. 13 marzo 2009 - n. 8/9097**

(3.2.0)

**Determinazioni in merito alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei materiali biologici e al dosaggio dell'etanolo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.P.R. del 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modificazioni;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5/46745 del 30 dicembre 1993 «Approvazione dei criteri per l'autorizzazione ai laboratori pubblici e privati per l'esecuzione delle analisi per la ricerca delle sostanze stupefacenti psicotrope - Istituzione del controllo di qualità interlaboratori; affidamento al PMAO Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano della gestione della valutazione esterna di qualità»;
- la d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994 «Approvazione dell'elenco dei laboratori pubblici e privati autorizzati ad eseguire esami per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope»;
- la d.g.r. n. 6/18506 del 27 settembre 1996 «Approvazione "Criteri per l'autorizzazione ai Laboratori ad eseguire analisi dei capelli per la ricerca di oppiacei e cocaina e modalità di accesso alle prestazioni analitiche"»;
- la d.g.r. n. 6/38133 del 6 agosto 1998 «Attuazione dell'art. 12, comma 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997 n. 31 - Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie»;
- la d.g.r. n. 7/3313 del 2 febbraio 2001 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 12 agosto 1999 n. 15, art. 4, comma 4, relative ai Servizi di Medicina di Laboratorio e all'attività di prelievo», e successive modificazioni;
- la d.g.r. n. 8/4239 del 28 febbraio 2007 «Attuazione del comma 796, dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e prime integrazioni alla d.g.r. n. 8/3776/2006 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2007"»;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza perfezionata nella seduta della conferenza unificata del 30 ottobre 2007, sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi», del 18 settembre 2008;

Rilevato necessario precisare che il presente provvedimento riguarda esclusivamente Servizi di Medicina di Laboratorio (SMEL) che effettuano la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l'«etanolo con valenza medico-legale»), su materiali biologici (urine, capelli, saliva, sangue ecc.) umani, non di natura autoptica, e che non riguarda il monitoraggio dei farmaci, il dosaggio su materiali biologici non umani e le analisi di «sostanze»;

Precisato che:

1. sono oggetto del presente provvedimento le prestazioni richieste:
  - a scopo clinico da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, dai SerT, da comunità di recupero, ecc.;
  - a scopo medico legale dalle istituzioni che ne hanno potestà;
  - a scopo di utilità privata;
2. non sono oggetto del presente provvedimento le prestazioni a scopo esclusivamente clinico quali:
  - le prestazioni richieste in regime di urgenza in EAS, DEA e pronto soccorso;

- le prestazioni richieste da reparti clinici per utenti in carico, a condizione che le prestazioni siano eseguite all'interno della stessa Azienda o dello stesso Ente Unico Gestore;
- il dosaggio di etanolo a scopo clinico;
- 3. per le prestazioni a scopo esclusivamente clinico succitate è obbligatorio indicare sul referto che hanno «esclusivamente scopo clinico e che non sono eseguite con procedure a valenza medico-legale»;

Considerato che la ricerca di sostanze stupefacenti, eseguita per tutti gli scopi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, e il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale» implicano una elevata complessità analitica e assumono un peculiare carattere specialistico anche in considerazione delle ricadute di natura medico-legale;

Valutata quindi la necessità che queste prestazioni siano eseguite da SMEL in possesso di un elevato livello di competenza professionale in grado di completare l'intero iter analitico necessario per la definizione delle sostanze assunte;

Precisato che:

- gli SMEL possono scegliere le analisi e le matrici su cui vogliono eseguire sia le analisi di *screening* sia, in caso di positività, l'identificazione delle singole sostanze;
- non è consentito inviare prestazioni in «service», ad eccezione:
  - di dosaggi urinari di analiti non compresi nelle Tabelle che definiscono i LOQ (esclusa la buprenorfina);
  - di dosaggi su matrici diverse da quella urinaria;
- gli SMEL accreditati possono attivare «service» solo con altri SMEL accreditati;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/3313/2001 laddove dispone che i laboratori con punto prelievo devono garantire l'accesso dell'utenza per prestazioni per cui sono in grado di garantire la corretta esecuzione e conservazione del prelievo;
- la d.g.r. n. 8/4239/2007 che prevede al punto 4 in tema di razionalizzazione delle strutture di medicina di laboratorio la concentrazione delle attività produttive a fronte del mantenimento di una diffusa rete di punti di accesso alle prestazioni;

Ritenuto quindi che:

- tutti gli SMEL possono prelevare materiali biologici per il dosaggio di sostanze stupefacenti e di «etanolo con valenza medico-legale» a condizione che siano stati stabiliti accordi formalizzati con un laboratorio autorizzato per l'esecuzione del dosaggio di sostanze stupefacenti e di «etanolo con valenza medico-legale» e siano stati definiti protocolli per la raccolta, il trasporto e la custodia dei campioni a cura del direttore del laboratorio che esegue le analisi;
- gli SMEL accreditati possono inviare campioni solo a laboratori accreditati e in possesso di autorizzazione per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico legale»;
- i campioni biologici possono essere raccolti anche da Enti e strutture che abbiano titolo per richiedere le prestazioni oggetto del presente provvedimento, a condizione che siano stati stabiliti accordi formali e in base a protocolli per la raccolta, il trasporto e la custodia dei campioni a cura del direttore del laboratorio che esegue le analisi;

Precisato che solo i laboratori di «diritto pubblico» (compresi i Laboratori di Sanità Pubblica) e laboratori di «diritto privato accreditati e a contratto» possono eseguire analisi con valenza medico-legale;

Ritenuto quindi necessario, vista l'elevata complessità analitica delle prestazioni e le ricadute di natura medico-legale:

- introdurre, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 15 del 1999, requisiti specifici per l'autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale», di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- prevedere che, nell'ambito delle verifiche previste dalla DIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 31/97 e successive modificazioni, le ASL si avvalgano per quanto riguarda la verifica dell'assolvimento dei requisiti organizzativi a contenuto strettamente tecnico-professionale, in particolare dei requi-

siti 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, del supporto fornito da una Commissione di Esperti nella materia coordinato dalla Direzione Generale Sanità;

- stabilire che il «buon esito» della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) è condizione necessaria per la effettuazione delle attività oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto che la Direzione Generale Sanità attivi una Commissione di Esperti che:

- supporti le ASL nella verifica dei requisiti a contenuto strettamente tecnico-professionale e nel monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate;
- definisca, in particolare, i criteri di valutazione del «buon esito» delle VEQ e del Controllo di Qualità Interno (CQI);

Ritenuto inoltre di stabilire con successivo atto della Direzione Generale Sanità:

- le modalità di raccolta, di conservazione e di trasferimento dei campioni;
- le modalità con cui attuare la catena di custodia;
- eventuali modifiche e integrazioni alle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto infine, di definire in allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, le modalità con cui viene rilasciata l'autorizzazione per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico legale» e il percorso di adeguamento da applicare alle strutture già autorizzate come risulta dalla d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994;

Dato atto che la Direzione Generale Sanità provvede al mantenimento dell'elenco regionale degli SMEL che eseguono la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale», in cui sono indicate le classi e le matrici autorizzate;

Atteso che la Direzione Generale Sanità prevede, in collaborazione con IREF, l'organizzazione di corsi di approfondimento tecnico-professionale al fine di fornire al personale addetto il necessario aggiornamento;

Ritenuto di abrogare:

- la d.g.r. n. 5/46745 del 30 dicembre 1993 «Approvazione dei criteri per l'autorizzazione ai laboratori pubblici e privati per l'esecuzione delle analisi per la ricerca delle sostanze stupefacenti psicotrope - Istituzione del controllo di qualità interlaboratori; affidamento al PMAO Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano della gestione della valutazione esterna di qualità»;
- la d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994 «Approvazione dell'elenco dei laboratori pubblici e privati autorizzati ad eseguire esami per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope»;
- la d.g.r. n. 6/18506 del 27 settembre 1996 «Approvazione "Criteri per l'autorizzazione ai Laboratori ad eseguire analisi dei capelli per la ricerca di oppiacei e cocaina e modalità di accesso alle prestazioni analitiche"»;

Ritenuto:

- di disporre, per conoscenza, la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 15/99;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della D.G. Sanità;

Ritenuto inoltre che le disposizioni contenute nel presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;  
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di precisare che:

I. il presente provvedimento riguarda esclusivamente Servizi di Medicina di Laboratorio (SMEL) che effettuano la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope (compreso l'«etanolo con valenza medico-legale»), su materiali biologici (urine, capelli, saliva, sangue ecc.) umani, non di natura autoptica, e che non riguarda il monitoraggio dei farmaci, il dosaggio su materiali biologici non umani e le analisi di «sostanze»;

II. sono oggetto del presente provvedimento le prestazioni richieste:

- a scopo clinico da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, dai SerT, da comunità di recupero, ecc.;

- a scopo medico legale dalle istituzioni che ne hanno potestà;

- a scopo di utilità privata;

III. non sono oggetto del presente provvedimento le prestazioni a scopo esclusivamente clinico quali:

- le prestazioni richieste in regime di urgenza in EAS, DEA e pronto soccorso;

- le prestazioni richieste da reparti clinici per utenti in carico, a condizione che le prestazioni siano eseguite all'interno della stessa Azienda o dello stesso Ente Unico Gestore;

- il dosaggio di etanolo a scopo clinico;

IV. per le prestazioni a scopo esclusivamente clinico succitate è obbligatorio indicare sul referto che hanno «esclusivamente scopo clinico e che non sono eseguite con procedure a valenza medico-legale».

2. Di precisare che:

I. gli SMEL possono scegliere le analisi e le matrici su cui vogliono eseguire sia le analisi di *screening* sia, in caso di positività, l'identificazione delle singole sostanze;

II. non è consentito inviare prestazioni in «service», ad eccezione:

- di dosaggi urinari di analiti non compresi nelle Tabelle che definiscono i LOQ (esclusa la buprenorfina)
- di dosaggi su matrici diverse da quella urinaria;

III. gli SMEL accreditati possono attivare «service» solo con altri SMEL accreditati.

3. Di stabilire che:

I. tutti gli SMEL possono prelevare materiali biologici per il dosaggio di sostanze stupefacenti e di «etanolo con valenza medico-legale» a condizione che siano stati stabiliti accordi formalizzati con un laboratorio autorizzato per l'esecuzione del dosaggio di sostanze stupefacenti e di «etanolo con valenza medico-legale» e siano stati definiti protocolli per la raccolta, il trasporto e la custodia dei campioni a cura del direttore del laboratorio che esegue le analisi;

II. gli SMEL accreditati possono inviare campioni solo a laboratori accreditati e in possesso di autorizzazione per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico legale»;

III. i campioni biologici possono essere raccolti anche da Enti e strutture che abbiano titolo per richiedere le prestazioni oggetto del presente provvedimento, a condizione che siano stati stabiliti accordi formali e in base a protocolli per la raccolta, il trasporto e la custodia dei campioni a cura del direttore del laboratorio che esegue le analisi.

4. Di precisare che solo i laboratori di «diritto pubblico» (compresi i Laboratori di Sanità Pubblica) e laboratori di «diritto privato accreditati e a contratto» possono eseguire analisi con valenza medico-legale.

5. Di stabilire, vista l'elevata complessità analitica delle prestazioni e le ricadute di natura medico-legale, di:

I. introdurre, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. n. 15 del 1999, ulteriori requisiti specifici per l'autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale», di cui all'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

II. prevedere che, nell'ambito delle verifiche previste dalla DIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 31/97 e successive modificazioni, le ASL si avvalgano per quanto riguarda la verifica dell'assolvimento dei requisiti organizzativi a contenuto strettamente tecnico-professionale, in particolare dei requisiti 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, del supporto fornito da una Commissione di Esperti nella materia coordinato dalla Direzione Generale Sanità;

III. che il «buon esito» della Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) è condizione necessaria per la effettuazione delle attività oggetto del presente provvedimento.

6. Di stabilire che la Direzione Generale Sanità attivi una Commissione di Esperti che:

- supporti le ASL nella verifica dei requisiti a contenuto strettamente tecnico-professionale e nel monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate;
  - definisca, in particolare, i criteri di valutazione del «buon esito» delle VEQ e del Controllo di Qualità Interno (CQI).
7. Di stabilire con successivo atto della Direzione Generale Sanità:
- I. le modalità di raccolta, di conservazione e di trasferimento dei campioni;
  - II. le modalità con cui attuare la catena di custodia;
  - III. eventuali modifiche e integrazioni alle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
8. Di definire in allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, le modalità di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale» e il percorso di adeguamento da applicare alle strutture già autorizzate come risulta dalla d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994.
9. Di dare atto che la Direzione Generale Sanità provvede al mantenimento dell'elenco regionale degli SMEL che eseguono la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale», in cui sono indicate le classi e le matrici autorizzate.
10. Di stabilire che la Direzione Generale Sanità prevede, in collaborazione con IREF, l'organizzazione di corsi di approfondimento tecnico-professionale al fine di fornire al personale addetto il necessario aggiornamento.
11. Di abrogare:
- la d.g.r. n. 5/46745 del 30 dicembre 1993 «Approvazione dei criteri per l'autorizzazione ai laboratori pubblici e privati per l'esecuzione delle analisi per la ricerca delle sostanze stupefacenti psicotrope - Istituzione del controllo di qualità interlaboratori; affidamento al PMAO Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano della gestione della valutazione esterna di qualità»;
  - la d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994 «Approvazione dell'elenco dei laboratori pubblici e privati autorizzati ad eseguire esami per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope»;
  - la d.g.r. n. 6/18506 del 27 settembre 1996 «Approvazione "Criteri per l'autorizzazione ai Laboratori ad eseguire analisi dei capelli per la ricerca di oppiacei e cocaina e modalità di accesso alle prestazioni analitiche"».
12. Di disporre, per conoscenza, la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 15/99.
13. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della D.G. Sanità.
14. Di stabilire che le disposizioni contenute nel presente atto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

#### ALLEGATO 1

### **Requisiti specifici per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale»**

#### **Requisiti strutturali**

1. Ai locali in cui vengono eseguite le prestazioni e sono conservati i campioni biologici deve essere permesso l'accesso solo alle persone autorizzate.
2. Conservazione dei campioni biologici in condizioni idonee (almeno a 4 °C e - 20 °C), preferibilmente in locali dedicati.
3. Per gli SMEL con accesso dell'utenza: locali e servizi igienici realizzati o attrezzati in modo da essere idonei alla raccolta dei campioni biologici, garantendo l'identità, l'integrità e l'autenticità dei campioni, nel rispetto della dignità personale.

#### **Requisiti organizzativi**

1. Almeno 2 laureati, di cui almeno uno con esperienza nel settore di almeno 3 anni (anche all'estero), formalizzata e documentata anche attraverso pubblicazioni.
2. Il personale laureato deve essere presente in laboratorio e

dedicarsi a queste attività per almeno 46 ore settimanali complessive, di cui almeno 8 devono essere garantite dal laureato con esperienza nel settore.

3. Il Responsabile dello SMEL o della Sezione Specializzata abilitati per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale» non può essere Responsabile di un altro SMEL o di un'altra Sezione Specializzata.

4. Almeno 2 tecnici di laboratorio con una presenza complessiva di almeno 54 ore settimanali.

5. I Servizi di Medicina di Laboratorio devono indicare all'utenza, in modo inequivocabile, le analisi e le matrici per cui sono autorizzati.

6. Devono essere documentate tutte le procedure pre-analitiche (modalità di raccolta dei campioni, loro conservazione, ecc.), analitiche (metodi di estrazione, di *screening*, di conferma, ecc.), post-analitiche (refertazione).

7. I metodi di *screening* devono garantire risultati almeno semiquantitativi, espressi come equivalenti della standard utilizzato come calibratore. *(I metodi di screening devono consentire di esprimere risultati che permettano all'utilizzatore (in particolare al clinico), se possibile, di valutare l'andamento dell'eventuale positività. Non è accettabile un risultato espresso unicamente come «positivo» Deve essere possibile distinguere una positività vicina al cut off scelto da una positività vicina o oltre il limite superiore della curva di calibrazione. Pertanto non possono essere utilizzati, nemmeno per lo screening, metodi in immuno-cromatografia qualitativa).*

8. I metodi cromatografici di conferma per le sostanze stupefacenti e psicotrope devono essere accoppiati alla spettrometria di massa. *(I risultati delle conferme possono anche essere non quantitativi).*

9. Il metodo di conferma per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale» è la GC con spazio di testa e i risultati sono quantitativi. La linearità del metodo deve essere compresa tra 0.1 e 3.0 g/l il CV ammesso a 0,5 g/l è del 10%.

10. Le sostanze/metaboliti da confermare per ogni classe sono i seguenti:

oppiacei:	<i>morfina, 6-acetilmorfina, codeina e diidrocodeina;</i>
cocaina:	<i>cocaina e benzoilecgonina;</i>
metadone:	<i>metadone e EDDP;</i>
amfetamina:	<i>amfetamina e metamfetamina;</i>
metossiamfetamine:	<i>MDMA, MDA, MDE, MBDB;</i>
cannabinoidi:	<i>delta-9-THC-COOH;</i>
buprenorfina:	<i>buprenorfina e norbuprenorfina;</i>
alcool:	<i>alcool etilico.</i>

11. I metodi utilizzati devono essere in grado di determinare il LOQ (Limite di quantificazione) indicati nelle Tabelle 1 e 2 del presente allegato. *(Non vengono proposti valori di cut off, che possono essere diversi a seconda di quanto scelto da ciascun laboratorio o da quanto richiesto da una normativa specifica (ad esempio per laboratori che mettano a rischio terzi)).*

12. Per le classi di sostanze che lo SMEL ricerca, devono essere posseduti standard certificati, se disponibili, relativi a tutte le sostanze e i metaboliti indicati nelle tabelle 1 e 2.

13. Per tutte le analisi eseguite e per ogni matrice deve essere attivato, oltre il Controllo di Qualità Interno (CQI), anche una Valutazione Esterna della Qualità (VEQ), gestita o da istituzioni regionali o nazionali o società scientifiche nazionali o internazionali, laddove esistente.

14. Deve essere documentato il «buon esito» delle Valutazioni Esterne di Qualità.

15. Tutta la documentazione atta a dimostrare i risultati ottenuti (quali ad esempio: dati strumentali di dosaggi immunochimica, tracciati gas cromatografici e spettri di massa) deve rimanere a disposizione per eventuali controlli per almeno per un anno, salvo periodi più lunghi richiesti da normative specifiche.

16. In caso di analisi con valenza medico-legale deve essere prevista una valutazione rispetto alla/e sostanza/e assunta/e, laddove possibile.

17. In caso di analisi con valenza medico-legale lo SMEL deve essere disponibile a eseguire controanalisi con la presenza di periti di parte.

18. Laddove necessario deve essere messa in atto la «catena di custodia».

19. Lo SMEL deve essere in grado di dosare la creatinina urinaria e di effettuare misure chimico/fisiche per smascherare possibili adulterazioni dei campioni urinari.

Tabella 1

## LOQ URINE

LOQ (ng/mL)				
Classe	Sostanze	Screening	Conferma	Note
Oppiacei	morfina	300	50	a
	6-acetilmorfina		10	
	codeina		50	
	diidrocodeina		50	
Metadone	metadone	300	250	
	EDDP		250	
Cocaina	cocaina	300	150	
	benzoilecgonina		150	
Amfetamine	amfetamina	500	200	
	metamfetamina		200	
Metossiamfetamine	MDMA	500	200	
	MDA		200	
	MDE		200	
	MBDB		200	
Cannabinoidi	D9-THC-COOH	50	15	b
Buprenorfina	buprenorfina	5	5	
	norbuprenorfina		5	

a - Riferito a campione non sottoposto a idrolisi. Nel caso di idrolisi enzimatica il LOQ è di 300 ng/ml, esclusa la 6-acetilmorfina.

b - Riferito a campione sottoposto a idrolisi.

Tabella 2

## LOQ CAPELLI

LOQ (ng/mg)			
Classe	Sostanze	Screening	Conferma
Oppiacei	morfina	0,2	0,2
	6-acetilmorfina		0,2
	codeina		0,2
	diidrocodeina		0,2
Metadone	metadone	0,2	0,2
Cocaina	cocaina	0,5	0,5
	benzoilecgonina		0,05
Amfetamine	amfetamina	0,2	0,2
	metamfetamina		0,2
Metossiamfetamine	MDMA	0,2	0,2
	MDA		0,2
	MDE		0,2
	MBDB		0,2
Cannabinoidi	D9-tetraidrocannabinolo	0,1	0,1
	D9-THC-COOH		0,0002
Buprenorfina	buprenorfina	5	5
	norbuprenorfina		5

ALLEGATO 2

**Modalità di presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività dei Servizi di Medicina di Laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale»**

**Dichiarazione di Inizio Attività (DIA)**

Il legale rappresentante del Servizio Medicina di Laboratorio presenta alla ASL competente per territorio la DIA per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope e per il dosaggio dell'«etanolo con valenza medico-legale», allegando la documentazione atta a certificare il possesso dei requisiti specifici previsti.

Nella dichiarazione inviata alla ASL devono essere indicate le classi e le matrici oggetto della richiesta attività.

La ASL deve provvedere a comunicare alla Direzione Generale Sanità le strutture che hanno iniziato l'attività oggetto del presente provvedimento, entro 5 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

**Ampliamento**

L'introduzione di un nuovo analita o di una nuova matrice deve essere comunicata alla ASL competente per territorio.

La ASL deve provvedere a comunicare alla Direzione Generale Sanità le strutture che hanno ampliato l'attività oggetto del presente provvedimento, entro 5 giorni dall'ampliamento stesso.

**Adeguamento degli SMEL già autorizzati di cui alla d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994**

Gli SMEL già autorizzati di cui alla d.g.r. n. 5/61342 del 20 dicembre 1994 che intendono continuare ad eseguire prestazioni per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le modalità stabilite dalla presente deliberazione possono continuare ad operare secondo le tipologie di cui alla precedente autorizzazione per 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Entro tale termine devono provvedere a presentare apposita DIA, secondo le modalità sopradescritte. In caso di non presentazione della citata Dichiarazione la vecchia autorizzazione decade automaticamente allo scadere dei 6 mesi.

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### D.G. Agricoltura

(BUR20090110)

**D.d.u.o. 16 marzo 2009 - n. 2525**

(4.3.2)

#### **Regime quote latte – L. 119/03 art. 2 comma 2 bis – Comunicazione della quota individuale valida all'1 aprile 2009 ai produttori lombardi**

#### IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Richiamata la seguente normativa:

– Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) così come modificato dal Reg. (CE) 72/2009;

– Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (abrogato dall'1 aprile 2008 e sostituito dal Reg. (CE) 1234/2007);

– l. 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– d.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999 «Applicazione della normativa nazionale e comunitaria sulle quote latte: riordino delle competenze in applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11– Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» che prevede, fra le competenze della Regione – Direzione Generale Agricoltura – la comunicazione della quota individuale ai produttori dell'intero territorio regionale;

Preso atto che l'articolo 2 comma 2-bis della legge 119/03 prevede che «Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore [...] e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione "copia per l'acquirente"»;

Considerato che il d.m. 31 luglio 2003 all'articolo 3 comma 4 stabilisce che la comunicazione di cui trattasi deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere i seguenti elementi:

- estremi identificativi dell'azienda;
- la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003;
- la quota individuale di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;
- il dettaglio delle variazioni determinano la quota di riferimento;

Dato atto di dover comunicare ai produttori lombardi titolari di quota all'1 aprile 2009 la loro quota individuale con riferimento all'1 aprile della campagna produttiva 2009/2010;

Ritenuto di consentire ai produttori destinatari della predetta comunicazione di presentare (alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio) istanza di rettifica avverso la stessa, limitatamente ai dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni utilizzando lo specifico modello che potrà essere richiesto alle medesime Amministrazioni;

Ritenuto di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa definendo la modulistica da adottare sia per la comunicazione della quota individuale (Allegato A parte integrante del presente provvedimento) sia per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei soggetti interessati (Allegato B parte integrante del presente provvedimento) pubblicandola sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Richiamate le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di approvare il modello allegato A ai fini della successiva comunicazione, ad ogni produttore di latte operante in Lombardia e titolare di quota all'1 aprile 2009, della quota individuale relativamente all'1 aprile della campagna produttiva 2009/2010;

2) di inviare ai produttori interessati la comunicazione di cui al punto 1) mediante raccomandata A/R;

3) di stabilire che i soggetti destinatari della comunicazione di cui al punto 1) possono presentare istanza di riesame entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, al Servizio agricoltura della provincia competente per territorio, esclusivamente avverso ai dati che non siano già stati oggetto di accertamento definitivo in forza di precedenti comunicazioni, utilizzando l'apposito modello che potrà essere reperito presso le medesime amministrazioni provinciali come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della U.O.  
programmazione e interventi per le filiere  
agroindustriali e lo sviluppo rurale:  
Giorgio Bleynat

**REGIME COMUNITARIO QUOTE LATTE  
COMUNICAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE  
PERIODO 2009/2010**

Allegato A

-	┌	
-	└	

**REGIONE LOMBARDIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA**

NUMERO COMUNICAZIONE

**ORIGINALE PER IL PRODUTTORE****QUADRO 1 - AZIENDA****DATI DEL TITOLARE**

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA



CODICE FISCALE (CUAA)

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.





RESIDENZA / SEDE LEGALE

CAP

COMUNE

PROV.




**DATI AZIENDA**

INDIRIZZO DI UBICAZIONE

CAP

COMUNE DI UBICAZIONE

PROV.





CLASSIFIC. DM 31/07/03

MATRICOLA AZIENDA

CODICE ASL PRINCIPALE



**QUADRO 2 - QUOTA INDIVIDUALE 2009/2010**

QUOTA CONSEGNE (Kg)

% GRASSO DI RIFERIMENTO

QUOTA VENDITE (Kg)

## Informazioni di carattere generale

Con la presente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il periodo 2009/2010.

La pagina recante la dicitura “copia per l'acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03.

I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2009.

Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2009, che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

### QUADRO 1

Riporta i dati identificativi dell'azienda e del titolare attuale.

Il contenuto della casella “CLASSIFIC. d.m. 31 luglio 2003” individua la zona in cui è ubicata l'azienda produttrice latte definita secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte.

Il “codice ASL principale” corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione.

### QUADRO 2

Riporta la quota individuale per il periodo 2009/2010 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il tenore di materia grassa di riferimento.

### QUADRO 3

Riporta l'*iter* di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi al 1° aprile 2009; sono pertanto esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di affitto già scaduti nei periodi precedenti.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l'eventuale unificazione delle quote A e B.

Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della quota individuale per il periodo 2009/2010, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2.



**NOTE ESPLICATIVE**

LA QUOTA INDIVIDUALE INDICATA COME QUOTA B È AL NETTO DELLA RIDUZIONE INTERVENUTA AI SENSI DELLA L. 46/95, FATTI SALVI GLI ESITI DEI GIUDIZI PENDENTI IN SEDE GIURISDIZIONALE.

PER ERRORI ED OMISSIONI È FATTA SALVA, IN OGNI CASO, LA FACOLTÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA DI PROCEDERE A MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE PREDISPOSTA DALLA D.G. AGRICOLTURA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 11/98 E DELLA D.G.R. N. 6/44244 DEL 16 LUGLIO 1999.

**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME**

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DIVENTA DEFINITIVA SE L'INTERESSATO NON PRESENTA ISTANZA DI RIESAME ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MEDESIMA. AI DESTINATARI DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE È DATA FACOLTÀ DI PRESENTARE ISTANZA DI RIESAME, ESCLUSIVAMENTE PER MERI ERRORI MATERIALI ED OMISSIONI RELATIVE A DATI CHE NON SIANO GIÀ STATI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO DEFINITIVO IN FORZA DI COMUNICAZIONI E/O PROVVEDIMENTI PRECEDENTI, UTILIZZANDO LO SPECIFICO MODELLO (IN DISTRIBUZIONE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI COMPETENTI) DA PRODURRE IN REGOLARE BOLLO.

DAL GIORNO IN CUI LA PRESENTE COMUNICAZIONE DIVENTA DEFINITIVA INIZIANO A DECORRERE I SESSANTA GIORNI (60 GG) PER L'IMPUGNAZIONE AVANTI IL TAR OVVERO I CENTOVENTI GIORNI (120 GG) PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

NEL CASO INVECE DI PRESENTAZIONE ENTRO IL SUINDICATO TERMINE DI QUINDICI GIORNI (15 GG) DELL'ISTANZA DI RIESAME, IL PRESENTE ATTO DIVENTA DEFINITIVO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CON CUI L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DECIDE IN ORDINE ALLA MEDESIMA.

DA TALE DATA DECORRONO I TERMINI PER LE IMPUGNATIVE SOPRA PRECISATE.

L'AMMINISTRAZIONE È TENUTA A PRONUNCIARSI IN MERITO AL RICORSO PRESENTATO ENTRO SESSANTA GIORNI (60 GG) DAL RICEVIMENTO DELLA MEDESIMA.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA  
F.TO. DOTT. PAOLO LASSINI



## Informazioni di carattere generale

Con la presente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 119/03, si comunica la quota individuale per il periodo 2009/2010.

La pagina recante la dicitura "copia per l'acquirente" deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti, una copia della presente comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 119/03.

I dati riportati nella presente comunicazione sono estratti dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge n. 119/2003, aggiornati dalle regioni e province autonome fino al 22 febbraio 2009.

Non formano pertanto oggetto della presente comunicazione i dati relativi a movimenti registrati nel SIAN dalle regioni e province autonome successivamente alla data del 22 febbraio 2009, che possono essere riscontrati nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03, consultabile nel sito internet del SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

### QUADRO 1

Riporta i dati identificativi dell'azienda e del titolare attuale.

Il contenuto della casella "CLASSIFIC. d.m. 31 luglio 2003" individua la zona in cui è ubicata l'azienda produttrice latte definita secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.m. 31 luglio 2003; tale classificazione è valida per tutti i riferimenti normativi del regime quote latte.

Il "codice ASL principale" corrisponde al codice ASL del centro aziendale principale di produzione.

### QUADRO 2

Riporta la quota individuale per il periodo 2009/2010 distinto in quota consegne e quota vendite dirette nonché il tenore di materia grassa di riferimento.

### QUADRO 3

Riporta l'*iter* di definizione della quota individuale, aggiornata sulla base di eventuali variazioni intervenute, risultanti da precedenti specifiche determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Viene descritto il dettaglio dei movimenti inseriti nel SIAN validi al 1° aprile 2009; sono pertanto esclusi i movimenti non più rilevanti ai fini della definizione della quota individuale spettante al produttore, quali ad esempio contratti di affitto già scaduti nei periodi precedenti.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 119/03 viene indicata l'eventuale unificazione delle quote A e B.

Ogni singola riga del quadro contiene i quantitativi oggetto del movimento, che, ai fini della determinazione della quota individuale per il periodo 2009/2010, sono stati sommati algebricamente fra di loro per ottenere i totali, rispettivamente consegne e vendite dirette, riportati al Quadro 2.

ALLEGATO B


**Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura

Bollo

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI \_\_\_\_\_

**Istanza di riesame dei dati contenuti nelle comunicazioni  
regionali di quota individuale  
Periodo 2009/2010**

**AZIENDA AGRICOLA**

PARTITA IVA			CODICE FISCALE			COD. COMUNICAZIONE		
COGNOME O RAGIONE SOCIALE								
NOME							SESSO	
DATA DI NASCITA			COMUNE DI NASCITA			PROV.		
Giorno	Mese	Anno						

**UBICAZIONE AZIENDA**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO						TELEFONO		
COMUNE						PROV.		C.A.P.

**DOMICILIO TITOLARE**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO						TELEFONO		
COMUNE						PROV.		C.A.P.

**DATI OGGETTO DI RICHIESTA DI RETTIFICA**

- ITER DI DEFINIZIONE DELLA QUOTA INDIVIDUALE (QUADRO 2) – QUOTA INDIVIDUALE 2009/2010 (QUADRO 3)  
 ANAGRAFICA (QUADRO 1)

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Obbligatoria)**

1. FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE DI QUOTA INDIVIDUALE
2. FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA'
3. FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO DEL RICORSO

**INDIRIZZO AL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI**

COGNOME O RAGIONE SOCIALE					NOME				
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO							TELEFONO		
COMUNE							PROV.		C.A.P.

DATA

FIRMA

## **NOTE ESPLICATIVE**

È ammessa la presentazione di istanza di riesame esclusivamente per meri errori materiali ed omissioni relativi a dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti. In caso contrario le istanze sono da considerare irricevibili.

Il presente modello deve essere prodotto in regolare bollo.

### **Documenti originali**

Al momento della convocazione in contraddittorio devono essere presentati i documenti originali allegati in copia al presente modello di istanza.

(BUR20090111)

**D.d.s. 17 marzo 2009 - n. 2566**

(4.3.0)

**Approvazione del calendario di raccolta dei tartufi, per la stagione 2009-2010, ai sensi dell'art. 117 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DEI SISTEMI AGRICOLI DI MONTAGNA  
E DELLE FILIERE SILVO PASTORALI**

Visto il Capo II - «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati» del titolo VIII - «Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)», della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il punto 2 dell'art. 117 della precitata l.r. 31/2008, dove si stabilisce che il dirigente competente avvalendosi del collegio di esperti, previsto all'art. 119 della medesima legge, predispone e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta dei tartufi;

Vista la nota n. 4448 - prot. AB/vc del 10 febbraio 2009, pervenuta dalla Provincia di Pavia, nella quale si dichiara di aver sentito la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, e pertanto propone la conferma, per la stagione di raccolta 2009-2010, del calendario di raccolta dei tartufi in vigore nella precedente stagione di raccolta 2008-2009;

Vista la nota prot. n. 7781 del 10 febbraio 2009, pervenuta dalla Provincia di Mantova, nella quale si richiede di poter effettuare la raccolta del tartufo bianco «*Tuber magnatum Pico*», per la stagione 2009-2010, dal 1° di settembre invece che dal 1° di ottobre;

Valutata l'opportunità di riconfermare, per il territorio della Provincia di Brescia, anche per la stagione 2009-2010, la possibi-

lità di raccogliere il *Tuber aestivum* Vitt., come già previsto nel precedente calendario di raccolta 2008-2009, ovvero dal 1° giugno al 30 novembre;

Sentito il parere di alcuni componenti del collegio di esperti che, valutate le richieste pervenute dalle Province interessate, hanno espresso il proprio parere favorevole all'adozione, per la stagione di raccolta 2009-2010, del calendario di raccolta dei tartufi di cui all'allegato A, accogliendo le proposte pervenute dai soggetti interessati;

Ritenuto dal dirigente competente, della Struttura proponente di seguire l'indicazione dei componenti del collegio di esperti idnologi, stabilendo il calendario per la raccolta dei tartufi e fissando in un chilogrammo il quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona (fatto salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore), così come stabilito nell'Allegato A, composto di una pagina e parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare il calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2009-2010 e di stabilire il limite massimo di 1 (un) chilogrammo per la raccolta, così come previsti nell'Allegato A, composto di una pagina, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione dell'estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
sviluppo dei sistemi agricoli di montagna  
e delle filiere silvopastorali:  
Roberto Carovigno

ALLEGATO «A»

**CALENDARIO DI RACCOLTA TARTUFI PER LA STAGIONE 2009-2010  
RELATIVO AL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO**

PROVINCIA	SPECIE	PERIODO DI RACCOLTA	
		APERTURA	CHIUSURA
BERGAMO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, SONDRIO, VARESE	<i>Tuber aestivum</i>	15 LUGLIO	30 NOVEMBRE
BRESCIA	<i>Tuber aestivum</i>	1° GIUGNO	30 NOVEMBRE
PAVIA - A NORD DELLA S.S. N. 10	<i>Tuber aestivum</i>	15 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE
PAVIA - A SUD DELLA S.S. N. 10	<i>Tuber aestivum</i>	1° LUGLIO	30 NOVEMBRE
BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MILANO, SONDRIO, VARESE	<i>Tuber magnatum</i>	15 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
PAVIA	<i>Tuber magnatum</i>	15 SETTEMBRE	15 GENNAIO
MANTOVA	<i>Tuber magnatum</i>	1° SETTEMBRE	31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber melanosporum</i>	15 NOVEMBRE	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber brumale</i> <i>var. moscatum</i>	15 NOVEMBRE	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber aestivum</i> <i>var. uncinatum</i>	1° OTTOBRE	31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber brumale</i>	1° GENNAIO	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber Albidum Borchii</i>	15 GENNAIO	30 APRILE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber macrosporium</i>	1° SETTEMBRE	31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<i>Tuber mesentericum</i>	1° SETTEMBRE	31 GENNAIO

Il quantitativo di tartufi di cui è concessa la raccolta non può superare il peso di 1 (un) chilogrammo al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.

**D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza**

(BUR20090112)

**D.d.s. 13 marzo 2009 - n. 2434**

(4.6.4)

**Determinazione delle tariffe professionali per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna per l'anno 2009**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRATICA SPORTIVA**

Richiamato l'obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» che al comma 6 dell'art. 13 prevede che con regolamento regionale siano definite le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei Collegi regionali;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26;

Visto in particolare l'art. 28 del sopra citato regolamento, il quale al comma 1 prevede che, con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno

siano fissati i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine;

Considerato che l'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, relativamente alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

Viste le tariffe anno 2009 presentate con nota del 4 marzo 2009 dal Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia come da allegato «A» facente parte sostanziale del presente atto e che risultano meritevoli di approvazione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe massime IVA esclusa delle guide alpine e aspiranti guide alpine e delle tariffe massime IVA esclusa degli accompagnatori di media montagna e di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare le tariffe massime IVA esclusa per guide alpine-maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna da applicarsi su tutto il territorio della Lombardia per l'anno 2009, così come proposte dal Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia e riportate nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento e, conseguentemente, sul sito internet della Regione Lombardia [www.sport-regione.lombardia.it](http://www.sport-regione.lombardia.it).

Il dirigente della struttura  
pratica sportiva:  
Ivana Borghini

ALLEGATO A)

TIPO DI PRESTAZIONE	Tariffa max (€)	
<b>GUIDE ALPINE ED ASPIRANTI GUIDA ALPINA</b>		
Attività didattiche: sito naturale	55,00	Oraria
Attività didattiche ed accompagnamento su: neve, roccia, ghiaccio e sci alpinismo	286,00	Giornaliera
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	264,00	Giornaliera
Attività di sovrintendenza tecnica a lavori in esposizione	319,00	Giornaliera
<b>ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA</b>		
Attività didattiche ed accompagnamento su: terreno escursionistico, sentieri, percorsi naturalistici in ambiente montano	264,00 55,00	Giornaliera Oraria

## D.G. Artigianato e servizi

(BUR20090113)

D.d.s. 13 marzo 2009 - n. 2430

(4.5.0)

**DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca parziale dei contributi concessi alle imprese artigiane: La Panetteria di Marchetti Marilisa, Finissaggio Compagnone 2 s.n.c., Coelfra s.r.l., Manifatture Cerutti s.n.c.**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO ARTIGIANATO

Visti:

– il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

– la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, con cui la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

– la d.g.r. n. 7/535 del 4 agosto 2005 recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006»: presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005;

– la d.g.r. n. 8/3394 del 26 ottobre 2006 «Aggiornamento al piano finanziario di cui alla d.g.r. n. 7/21193/05 a seguito delle modifiche al piano finanziario del Complemento di Programmazione, approvata dal Comitato di Sorveglianza»;

Visto il d.d.s. n. 7260, del 26 giugno 2006 «Approvazione del bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» con il quale sono state approvate anche le «Linee Guida» per la rendicontazione»;

Visto il d.d.s. n. 2644 del 16 marzo 2007 «Approvazione delle graduatorie dei progetti Ob. 2 a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» e il d.d.s. n. 5019 del 16 maggio 2007 «Rettifica della graduatoria»;

Visto il decreto n. 8095 del 19 luglio 2007, con il quale sono stati impegnati e liquidati i contributi pubblici alle imprese artigiane: «La Panetteria di Marchetti Marilisa» di € 7.853,89 e «Manifatture Cerutti di Ester e Renata Cerutti s.n.c.» di € 8.273,33;

Visto il decreto n. 5790 del 31 maggio 2007 con il quale sono stati impegnati e liquidati i contributi pubblici alle imprese artigiane: «Finissaggio Compagnone 2 di Compagnone Sergio & C.» di € 15.600 e Coelfra s.r.l. di € 49.560;

Visto che, a seguito del controllo di II livello, effettuato dalla Struttura AUDIT INTERNO, presso le sedi delle imprese oggetto del decreto, sono state rilevate le seguenti irregolarità contabili di alcuni pagamenti effettuati:

- La Panetteria di Marchetti Marilisa: da alcune fatture relative al pagamento dei canoni leasing, non sono stati scorporati gli interessi; altre fatture sono antecedenti la data d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e pertanto non ammissibili;
- Finissaggio Compagnone 2 di Compagnone Sergio & C. s.n.c.: pagamento di 2 fatture effettuato in parte mediante compensazione della posizione debitoria con il fornitore;
- Coelfra s.r.l.: pagamento di 2 fatture effettuato in parte mediante compensazione della posizione debitoria con il fornitore;
- Manifatture Cerutti di Ester e Renata Cerutti s.n.c.:
  - 2 fatture pagate in parte oltre il termine di certificazione delle spese previsto dal bando,
  - spese relative ad attrezzatura o a manutenzione e pertanto non inerenti al progetto,
  - spese di consulenza rendicontate superiori al 20% del costo totale dell'investimento riconosciuto, così come previsto dal bando;

Ritenuto di rideterminare i contributi concessi alle suddette imprese a seguito delle motivazioni sopra riportate, come rilevato dai controlli effettuati dalla Struttura AUDIT INTERNO, così come segue:

DENOMINAZIONE IMPRESA	Contributo erogato (€)	Importo da recuperare (€)	Contributo rideterminato (€)
LA PANETTERIA DI MARCHETTI MARILISA	7.853,89	632,71	7.221,18
FINISSAGGIO COMPAGNONE 2 S.N.C.	15.600,00	1.650,00	13.950,00
COELFRA S.R.L.	49.560,00	5.970,00	43.590,00
MANIFATTURE CERUTTI S.N.C.	8.273,33	2.840,96	5.432,37

Ritenuto di procedere, alla revoca parziale dei contributi concessi, e degli interessi legali maturati, alle imprese in oggetto e di richiederne la restituzione;

Dato atto che gli interessi sono calcolati al tasso d'interesse legale;

Considerato che il totale degli interessi va calcolato sul numero dei giorni che intercorrono dalla data di notificazione della revoca del contributo sino alla data del rimborso dell'importo dovuto (massimo al sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della notifica), come di seguito specificato:

DENOMINAZIONE IMPRESA	Spese non riconosciute (€)	Importo da recuperare (€)	Importo interessi a 60 giorni (€)
LA PANETTERIA DI MARCHETTI MARILISA	2.109,06 x 30%	632,71	632,71 + 0,05 x n. giorni dalla notifica
FINISSAGGIO COMPAGNONE 2 S.N.C.	5.500 x 30%	1.650,00	1.650,00 + 0,13 x n. giorni dalla notifica
COELFRA S.R.L.	19.900 x 30%	5.970,00	5.970,00 + 0,49 x n. giorni dalla notifica
MANIFATTURE CERUTTI S.N.C.	9.469,87 x 30%	2.840,96	2.840,96 + 0,23 x n. giorni dalla notifica

Dato atto, inoltre, che il versamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 481275, oppure sul c/c bancario di Regione Lombardia codice IBAN IT58 Y 03069 09790 00000001918 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, via Pirelli 12 - 20124 Milano, specificando la causale del versamento;

Visto il decreto n. 18432 dell'8 ottobre 2002, con il quale il dirigente *pro tempore* della struttura «Piccola e media impresa e cooperazione» autorizza il dirigente *pro tempore* della struttura «Sviluppo artigianato» della D.G. Artigianato e Servizi ad assumere atti d'impegno di spesa e liquidazione a valere sul capitolo 2.3.10.5.3.20.5892, per l'attuazione della Sottomisura 1.1C;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «Il Provvedimento organizzativo - VIII legislatura» con la quale si è proceduto alla nomina della dr.ssa Gabriella Faliva, quale dirigente responsabile della Struttura Sviluppo Artigianato della D.G. Artigianato e Servizi;

Visto che il Complemento di Programmazione del 22 novembre 2005, nella sezione II riguardante le «Procedure per l'attuazione della Misura» stabilisce che l'Autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Lombardia - D.G. Artigianato e Servizi;

Decreta

1. Di rideterminare i contributi concessi alle imprese come qui di seguito riportato:

DENOMINAZIONE IMPRESA	Contributo erogato (€)	Contributo rideterminato (€)
LA PANETTERIA DI MARCHETTI MARILISA	7.853,89	7.221,18
FINISSAGGIO COMPAGNONE 2 S.N.C.	15.600,00	13.950,00
COELFRA S.R.L.	49.560,00	43.590,00
MANIFATTURE CERUTTI S.N.C.	8.273,33	5.432,37

2. Di revocare all'imprese artigiane:

- La Panetteria di Marchetti Marilisa: € 632,71 + 0,05 x n. giorni dalla notifica;
- Finissaggio Compagnone 2 s.n.c.: € 1.650,00 + 0,13 x n. giorni dalla notifica;
- Coelfra s.r.l.: € 5.970,00 + 0,49 x n. giorni dalla notifica;
- Manifatture Cerutti s.n.c.: € 2.840,96 + 0,23 x n. giorni dalla notifica.

3. Di richiedere alle suddette imprese artigiane la restituzione degli importi e degli interessi legali maturati calcolati giornalmente come dalla suindicata tabella.

4. Di stabilire che gli importi recuperati saranno accertati con successivo provvedimento anche a seguito della quantificazione degli effettivi interessi versati.

5. Di procedere in caso di mancato pagamento, ad emettere e notificare al beneficiario un decreto ingiuntivo di pagamento, ed in caso di ulteriore mancato pagamento da parte del beneficiario, di procedere tramite la Struttura Centrale Entrate e Tributi della

Regione Lombardia all'esecuzione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Di trasmettere copia del presente decreto:

- all'Autorità di Gestione del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- all'Autorità di Pagamento del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- alla Struttura Audit Fondi Strutturali.

La dirigente:  
Gabriella Faliva

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090114)

(5.3.4)

D.d.g. 23 marzo 2009 - n. 2790

### Approvazione del bando per la concessione di contributi per attività di diagnosi e progettazione di interventi di riqualificazione energetica relative ad edifici di proprietà pubblica individuati dalla Giunta regionale, in attuazione della d.g.r. n. 8294/2008

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 5073/2007 con cui sono stati individuati gli edifici pubblici oggetto di diagnosi e di progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione energetica;

Vista la d.g.r. n. 8294 del 29 ottobre 2008 «Misure di incentivazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e l'efficienza energetica degli edifici», con cui, fra le altre, viene approvata una misura di incentivazione all'attività di diagnosi e progettazione di riqualificazione energetica negli edifici pubblici, in attuazione del d.m. 22 dicembre 2006, prevedendo il supporto di CESTEC s.p.a. nella fase di istruttoria e di erogazione del contributo previsto;

Considerato che la collaborazione di CESTEC s.p.a. nelle suddette fasi è prevista nelle attività già convenzionate con la Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che le risorse per la concessione dei suddetti contributi sono pari a € 1.120.233,69, assegnate a Regione Lombardia dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la realizzazione del programma di cui al d.m. 22 dicembre 2006 e stanziato sul capitolo 7263 del bilancio regionale;

Visto il bando allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto delle note inviate dagli enti proprietari degli immobili individuati dalla d.g.r. n. 5073/2007 (ALER Brescia: prot. Q1.2009.0001544 del 28 gennaio 2009, ALER Varese: prot. Q1.2009.0004175 del 25 febbraio 2009, Comune di Milano: prot. Q1.2009.0004316 del 25 febbraio 2009 e ALER Milano prot. Q1.2009.0005152) con le quali si concede piena disponibilità:

- a fornire alle società che risulteranno assegnatarie del contributo tutte le informazioni, i dati, le planimetrie relative agli immobili oggetto di diagnosi e progettazione esecutiva;

- a collaborare con le società medesime al fine di consentire la presentazione di un progetto esecutivo di riqualificazione energetica condiviso anche dall'ente proprietario;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura

#### Decreta

1. di approvare l'allegato «Bando per la concessione di contributi per attività di diagnosi e progettazione di interventi di riqualificazione energetica relative ad edifici di proprietà pubblica, individuati dalla Giunta regionale in attuazione del d.m. 22 dicembre 2006», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del bando medesimo, completo dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il direttore generale:  
Raffaele Tiscar

#### BANDO

### per la concessione di contributi per attività di diagnosi e progettazione di interventi di riqualificazione energetica relative ad edifici di proprietà pubblica, individuati dalla Giunta regionale in attuazione del d.m. 22 dicembre 2006

#### 1. Finalità e risorse

##### 1.1 Finalità

In attuazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche di titolarità di organismi pubblici previsto dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2006, al fine di promuovere il risparmio energetico in edilizia, migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e diminuire le emissioni climalteranti, sono concessi contributi per la diagnosi energetica e la progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione energetica sugli edifici individuati con d.g.r. n. 8/5073 del 10 luglio 2007 e riportati nella Tabella 1 del presente bando.

La domanda di partecipazione al bando dovrà riguardare sia l'attività di diagnosi energetica sia quella di progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica, senza fare riferimento a nessuno degli edifici indicati. Le domande saranno valutate sulla base dei requisiti e dei criteri di cui ai successivi punti 2 e 3.

**Tabella 1 – Elenco degli edifici destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel d.m. 22 dicembre 2006, individuati con d.g.r. n. 5073 del 10 luglio 2007**

N. d'ordine	Ente proprietario	Comune	Indirizzo	Uso	Impianto termico	Anno costruz.	Superficie mq
1	Comune di Milano	Milano	Via Nikolajevka 1-3	Residenza	Centrale termica	1963	22.730,00
2	ALER Milano	Milano	Via Tommei 3,4	Residenza	Centralizzato	1929	9.779,46
3	ALER Milano	Milano	Via Spaventa 19	Residenza	Centralizzato	1909	7.483,91
4	Comune di Milano	Milano	Via San Bernardo 48 – 50	Residenza	Caldaie murali	1983	6.840,00
5	ALER Milano	Milano	Via Comacchio 4	Residenza	Centralizzato	1926	5.676,71
6	ALER Varese	Gallarate	Via Betulle 5, 9, 7, 11, 13, 17	Residenza	Caldaie murali	1978	3.705,00
7	ALER Brescia	Vobarno	Via degli Orti 14a/14b	Residenza	Caldaie murali	1981	3.504,03
8	ALER Milano	Milano	Via Palmieri 11	Residenza	Centralizzato	1930	2.844,01
9	ALER Brescia	Chiari	Piazza Aldo Moro 10	Residenza	Centralizzato	1979	2.108,28
10	ALER Brescia	Iseo	Via Cavone 10 – 12	Residenza	Centralizzato	1976	1.141,90
11	ALER Varese	Varese	Via Borromini 27	Residenza	Centralizzato	1966	1.018,40
12	ALER Brescia	Brescia	Via Ugnani 10	Residenza	Caldaie murali	1977	645,76
13	ALER Varese	Saronno	Via Albertario 6	Residenza	Caldaie murali	1960	605,06
14	Comune di Milano	Milano	Casa del Sole	Scuola media	Impianto termico	1925	540,00
15	ALER Varese	Somma Lombardo	Via Marconi 36	Residenza	Caldaie murali	1943	261,93

## 1.2 Risorse

Le risorse disponibili assegnate a Regione Lombardia dal Ministero dello Sviluppo Economico ammontano a 1.120.233,69 euro. Tali risorse sono ripartite fra gli edifici in modo proporzionale alla superficie degli stessi, secondo quanto riportato nella seguente Tabella 2, e verranno concesse come contributo per le attività di diagnosi e di progettazione degli interventi di riquali-

ficazione energetica ai Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 2 e titolari delle proposte migliori, secondo i criteri di selezione di cui alla Tabella 3 del punto 3 del presente bando.

Pertanto il contributo assegnato a ciascun richiedente utilmente collocato nella graduatoria descritta al punto 3 corrisponderà all'importo previsto per l'edificio abbinato.

**Tabella 2 - Assegnazione delle risorse disponibili ai singoli edifici da sottoporre a diagnosi energetica e successiva progettazione esecutiva**

N. d'ordine	Ente proprietario	Comune	Indirizzo	Uso	Superficie mq	Contributo €
1	Comune di Milano	Milano	Via Nikolajevka 1-3	Residenza	22.730	369.646,73
2	ALER Milano	Milano	Via Tommei 3,4	Residenza	9.779,46	159.038,51
3	ALER Milano	Milano	Via Spaventa 19	Residenza	7.483,91	121.707,12
4	Comune di Milano	Milano	Via San Bernardo 48 - 50	Residenza	6.840	111.235,53
5	ALER Milano	Milano	Via Comacchio 4	Residenza	5.676,71	92.317,52
6	ALER Varese	Gallarate	Via Betulle 5, 9, 7, 11, 13, 17	Residenza	3.705	60.252,58
7	ALER Brescia	Vobarno	Via degli Orti 14a/14b	Residenza	3.504,03	56.984,30
8	ALER Milano	Milano	Via Palmieri 11	Residenza	2.844,01	46.250,73
9	ALER Brescia	Chiari	Piazza Aldo Moro 10	Residenza	2.108,28	34.285,91
10	ALER Brescia	Iseo	Via Cavone 10 - 12	Residenza	1.141,90	18.570,15
11	ALER Varese	Varese	Via Borromini 27	Residenza	1.018,40	16.561,73
12	ALER Brescia	Brescia	Via Ugnani 10	Residenza	645,76	10.501,68
13	ALER Varese	Saronno	Via Albertario 6	Residenza	605,06	9.839,79
14	Comune di Milano	Milano	Casa del Sole	Scuola media	540	8.781,75
15	ALER Varese	Somma Lombardo	Via Marconi 36	Residenza	261,93	4.259,64

## 2. Requisiti dei partecipanti

I partecipanti al bando devono possedere i seguenti requisiti:

1. appartenere ad una delle due categorie di Soggetti di cui all'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali del 20 luglio 2004, ossia:

- grandi distributori obbligati di energia elettrica e gas e le società da essi controllate;
- società operanti nel settore dei servizi energetici (E.S.Co) accreditate presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ai fini dell'accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);

2. essere indipendenti da produttori e distributori di apparati energetici;

3. avere al loro interno, aver stipulato o aver definito un accordo di collaborazione con:

- almeno un soggetto iscritto nell'elenco dei Certificatori accreditati presso l'Organismo regionale di accreditamento, individuato con d.g.r. n. 5018/2007 e successive modifiche;
- almeno un soggetto abilitato alla progettazione degli edifici, inclusi tra quelli indicati all'art. 90 del d.lgs. 163/2006.

Qualora tale accordo non sia già stato stipulato con le forme di rito, la domanda di partecipazione al presente bando (allegato I) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti e dovrà contenere l'impegno che, nel caso di assegnazione del contributo, gli stessi soggetti stipuleranno l'accordo medesimo con il soggetto istante, destinatario del bando, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, pena la sua revoca.

Il possesso di tutti i requisiti 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per la partecipazione al bando.

## 3. Modalità di selezione delle domande e di assegnazione dei contributi

I titolari delle domande che beneficeranno del contributo oggetto del presente bando verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente dettagliati in Tabella 3:

A) comprovata esperienza professionale del richiedente e/o dei soggetti con i quali è stato realizzato l'accordo di collaborazione di cui al precedente punto 2, requisito 3;

B) qualità della proposta metodologica relativa alla diagnosi e alla progettazione esecutiva oggetto del presente bando.

Un'apposita commissione valuterà le domande pervenute, attribuendo un punteggio a ciascuna.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile a ciascuna domanda è pari a 100 punti, derivante dai punteggi parziali indicati in Tabella 3. Sulla base del punteggio ottenuto, sarà costruita una graduatoria.

Il Soggetto proponente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e risulterà, pertanto, al primo posto della graduatoria, sarà identificato quale assegnatario del contributo definito per la realizzazione delle attività previste dal presente bando nell'edificio di superficie maggiore (il primo nella Tabella 2).

Gli altri edifici ed i relativi contributi saranno assegnati facendo corrispondere le posizioni della graduatoria dei proponenti con quelle degli edifici ordinati per superficie decrescente di Tabella 2, fino ad esaurimento dell'elenco degli edifici indicati.

Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili sia inferiore al numero degli edifici di cui alle Tabelle 1 e 2, si provvederà a ripercorrere nuovamente la graduatoria dei richiedenti, assegnando a ciascuno di essi un ulteriore edificio, individuato in base al numero d'ordine, fino ad esaurimento degli edifici indicati.

In caso di rinuncia da parte di uno o più dei 15 richiedenti risultati assegnatari, l'assegnazione degli edifici ai richiedenti sarà effettuata scalando le successive posizioni in graduatoria.

Si provvederà all'assegnazione dei suddetti contributi anche nel caso in cui ci sia solo un Soggetto idoneo.

Tabella 3 – Criteri di valutazione delle proposte e punteggi massimi assegnabili (\*)

Criteri generali	Criteri specifici	Punteggio massimo parziale ottenibile	Punteggio massimo totale ottenibile
A) Comprovata esperienza professionale del proponente e dei soggetti con i quali è stato realizzato l'accordo di collaborazione	A1) Esperienza nella diagnosi energetica e nella progettazione di edifici a basso consumo energetico (**): 1. per ogni diagnosi energetica, punti 2; 2. per ogni progetto di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione o di recupero edifici il cui fabbisogno energetico finale, certificato ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e s.m.i., sia inferiore di almeno il 10% rispetto ai limiti approvati con la citata deliberazione, <b>punti 3</b> ; 3. per ogni progetto di un nuovo edificio il cui fabbisogno energetico, certificato ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e s.m.i., sia inferiore di almeno il 10% rispetto ai limiti approvati con la citata deliberazione, <b>punti 1</b> . (**) <i>Se gli interventi indicati si riferiscono ad un ospedale, ad una scuola, ad un edificio ad uso residenziale con almeno 20 unità abitative, è prevista una maggiorazione del 100% dei punti sopra indicati.</i>	24/60	60/100
	A2) Certificazioni inerenti i sistemi di gestione aziendale (qualità, ambiente, sicurezza, ecc.): – per ogni certificazione posseduta, <b>punti 3</b>	9/60	
	A3) Possesso di titoli di efficienza energetica riconosciuti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a seguito degli interventi effettuati, con esclusione di quelli acquisiti per: – sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, ecc.; – installazione di rompigetto areati, erogatori per doccia (EBF) ecc.; – installazione lampade fluorescenti compatte per ciascun titolo posseduto, <b>punti 2</b>	15/60	
	A4) Esperienza nella certificazione energetica (**): per ogni certificazione energetica eseguita, <b>punti 1</b> (**) <i>Se la certificazione si riferisce ad un ospedale, ad una scuola, ad un edificio ad uso residenziale con almeno 20 unità abitative, i punti attribuiti sono 2.</i>	12/60	
B) Qualità della proposta metodologica relativa alla diagnosi e alla progettazione esecutiva oggetto del bando	B1) Strumentazione utilizzata per la diagnosi (termoflussimetri, termocamere, ecc.): qualità ottima: <b>punti 8</b> , discreta: <b>punti 4</b> , sufficiente: <b>punti 0</b>	8/40	40/100
	B2) Modalità di analisi dei flussi di energia in entrata ed uscita qualità ottima: <b>punti 8</b> , discreta: <b>punti 4</b> , sufficiente: <b>punti 0</b>	8/40	
	B3) Strumenti di calcolo utilizzati qualità ottima: <b>punti 8</b> , discreta: <b>punti 4</b> , sufficiente: <b>punti 0</b>	8/40	
	B4) Modalità per l'individuazione delle soluzioni progettuali atte a migliorare le prestazioni energetiche e il comfort degli edifici: qualità ottima: <b>punti 16</b> , discreta: <b>punti 8</b> , sufficiente: <b>punti 0</b>	16/40	

(\*) La somma dei punti conseguiti per ciascun sottocriterio (A1, A2, A3, A4) dovrà essere normalizzata rispetto al punteggio massimo ottenibile indicato per ciascun sottocriterio.

#### 4. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato I e sottoscritta dal legale rappresentante della società.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo punto 5.

Ciascuna domanda dovrà essere inviata in una busta chiusa all'indirizzo «Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Unità Organizzativa Progetti Integrati – via Pola n. 12/14 – 20125 Milano» entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pena l'esclusione dal bando. Regione Lombardia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle domande che dovessero pervenire all'ufficio protocollo oltre il termine perentorio sopra indicato.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Bando per diagnosi energetiche e progettazione esecutiva su utenze energetiche di titolarità di enti pubblici in attuazione del d.m. 22 dicembre 2006».

#### 5. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) autodichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato II e sottoscritta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui il legale rappresentante dichiara che la società possiede i requisiti di cui al punto 2;

b) autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo gli schemi indicati negli allegati III e IV del presente bando, in cui viene dichiarata l'esperienza professionale ritenuta utile al fine dell'assegnazione dei punteggi di cui al precedente punto 3 e all'annessa Tabella 3. Qualora l'esperienza non fosse attribuibile alla società ma a un singolo professionista divenuto dipendente, socio o collaboratore della suddetta socie-

tà, la certificazione dovrà essere sottoscritta dal medesimo professionista;

c) dichiarazione di accettazione espressa delle clausole relative alla riservatezza del trattamento dei dati relativi agli edifici oggetto del presente bando e all'assenso dell'ente proprietario in merito al progetto esecutivo (si vedano i successivi punti 8 e 9), redatta secondo lo schema di cui all'allegato V;

d) ulteriori documenti idonei a descrivere l'esperienza indicata nell'autodichiarazione;

e) relazione descrittiva della metodologia che verrà utilizzata per la diagnosi e la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica (parte B della Tabella 3), sottoscritta da un tecnico accreditato, ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni, per la certificazione energetica degli edifici.

Regione Lombardia si riserva di verificare la veridicità del contenuto delle autodichiarazioni di cui ai punti a) e b) per i soggetti risultati assegnatari del contributo.

#### 6. Obblighi dei soggetti aggiudicatari dei contributi

Il Soggetto aggiudicatario del contributo è tenuto a consegnare, entro 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del contributo tramite lettera raccomandata, la diagnosi ed il progetto esecutivo di ciascun edificio ad esso assegnato a firma di tecnico abilitato, corredato dalla certificazione energetica nello stato attuale (descritto nella diagnosi) e completo di tutta la documentazione richiesta nei successivi punti 8 e 9 del presente bando, pena la revoca dell'intero contributo.

La Direzione regionale competente può prorogare, per un massimo di 2 mesi, la scadenza di cui sopra, dietro motivata istanza del legale rappresentante della società proponente.

Tutta la documentazione relativa alle diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva consegnata rimarrà di proprietà esclusiva di Regione Lombardia e dell'Ente proprietario dell'im-

mobile, che potranno utilizzarla per fini connessi all'attività istituzionale (affidamento dei lavori, ulteriore sviluppo progettuale, attività di formazione e di sensibilizzazione, ecc.).

**7. Modalità di predisposizione delle diagnosi energetiche**

I soggetti aggiudicatari dei contributi dovranno svolgere le diagnosi energetiche nel rispetto dello schema di cui all'Allegato 1 «Indicazioni tecniche per l'esecuzione delle diagnosi energetiche», capitolo 1 «Diagnosi energetiche di edifici pubblici» del d.m. del 22 dicembre 2006 e di quanto dichiarato nella relazione descrittiva di cui al precedente punto 5 e).

Gli interventi proposti dovranno consentire il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti previsti dalla delibera di Giunta regionale del 26 giugno 2007 n. 8/5018 e successive modifiche ed integrazioni.

**8. Modalità di predisposizione della progettazione esecutiva**

La progettazione esecutiva dovrà avere le caratteristiche indicate nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in particolare nell'art. 93, comma 5 (e s.m.i.) e potrà essere redatta anche in assenza del progetto preliminare e definitivo. Il progetto esecutivo dovrà essere controfirmato per accettazione dall'Ente proprietario dell'edificio in oggetto.

Al progetto esecutivo dovrà essere allegata una relazione contenente:

- a) quadro riassuntivo delle opzioni progettuali proposte;
- b) descrizione delle diverse opzioni progettuali, corredata di un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici connessi alle diverse opzioni d'intervento;
- c) suddivisione in stralci funzionali delle diverse opzioni progettuali, che evidenzino gli interventi realizzabili tramite procedura di finanziamento tramite terzi, con la relativa stima dei tempi di ritorno degli investimenti.

**9. Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo previsto a favore del soggetto assegnatario verrà disposta in un'unica soluzione con provvedimento del dirigente competente a seguito della presentazione della diagnosi, della certificazione energetica dell'edificio e del progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione proposto, previa verifica della loro conformità rispetto a quanto indicato ai precedenti punti 7 e 8.

Il soggetto assegnatario può chiedere l'anticipazione di una quota non superiore al 30% del contributo, previa presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria di importo pari all'anticipazione chiesta.

Eventuali controversie rispetto alla regolarità della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione finale del contributo previsto saranno sottoposte, per valutare la possibilità di una composizione bonaria, ad un'apposita commissione formata da un rappresentante di Regione Lombardia, un rappresentante dell'ente proprietario dell'edificio e dal legale rappresentante, o suo delegato, del Soggetto aggiudicatario del contributo un questione.

**10. Rinuncia e decadenza**

La società che intende rinunciare all'attività per la quale le è stato assegnato il contributo, deve darne immediata comunicazione al dirigente competente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia può essere riferita anche ad uno solo degli edifici assegnati.

La mancata consegna, entro i termini di cui al precedente punto 6, della diagnosi e della progettazione esecutiva oggetto di contributo comporta la decadenza dal diritto dal contributo assegnato.

**11. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Responsabile del trattamento dati: Dirigente della U.O. Progetti Integrati della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

I dati acquisiti in esecuzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al correlato procedimento amministrativo, secondo le modalità e previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGATO I

**MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

**Domanda di contributo per attività di diagnosi e progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica in relazione agli edifici indicati nella d.g.r. 5073 del 10 luglio 2007 d.m. 22 dicembre 2006**

Spett.le Regione Lombardia  
D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità  
U.O. Progetti Integrati

**Oggetto: domanda di contributo per interventi di diagnosi energetica/progettazione esecutiva su utenze energetiche pubbliche, ai sensi del d.m. 22 dicembre 2006**

Il sottoscritto ..... nato a ..... (prov. ....) il ..... in qualità di legale rappresentante di ..... appartenente alla seguente categoria di cui all'art. 8 comma 1 - d.m. 20 luglio 2004:  
 Grande distributore obbligato di energia elettrica e gas o società controllata  
 E.S.Co (in questo caso, pena l'inammissibilità della domanda, è necessario allegare autodichiarazione di accreditamento presso l'AEEG, di cui all'Allegato II)  
 con sede legale in ..... via e n. civico ..... cap. .... codice fiscale ..... p. IVA ..... n. tel. .... fax ..... e-mail .....

**CHIEDE**

di partecipare alla selezione per la concessione del contributo per interventi di diagnosi energetica e progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici individuati con d.g.r. n. 5073 del 10 luglio 2007.

A tal fine allega alla presente (barrare le ipotesi che interessano):

- fotocopia della carta d'identità;
- autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 relativa al possesso, da parte della società rappresentata, dei requisiti previsti al punto 2 dal bando regionale;
- autodichiarazione/i ex d.P.R. 445/2000 relativa/e all'esperienza professionale utile al fine dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati al punto 3 del bando;
- autodichiarazione/i ex d.P.R. 445/2000 relativa/e al possesso dei titoli di efficienza energetica e/o alle certificazioni di qualità da parte della società;
- n. .... documenti ulteriori, utili al fine di descrivere l'esperienza indicata nell'autodichiarazione;
- relazione descrittiva della metodologia che verrà utilizzata per la diagnosi e la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica, sottoscritta da un tecnico accreditato, ai sensi della d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni, per la certificazione energetica degli edifici;
- impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a stipulare nelle forme di rito, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, l'accordo di collaborazione previsto al punto 2 del bando, qualora necessario.

Data: ..... Firma del legale rappresentante .....

Riferimento per informazioni aggiuntive (persona da contattare in caso di necessità)  
 Nome e cognome .....  
 Telefono ..... Fax .....  
 e-mail .....

ALLEGATO II

**Autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000  
relativa al possesso dei requisiti della società**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... (prov. ....) il .....  
residente in ..... (prov. .... )  
via ..... cap. ....  
in qualità di legale rappresentante di .....  
dichiara che la suddetta società:

- è una E.S.Co accreditata presso l'Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica e il Gas / e un grande distributore obbligato di energia elettrica e gas o una società da esso controllata (*cancellare l'ipotesi che non interessa*);
- è indipendente da produttori e distributori di apparati energetici, in quanto non è partecipata da società e non partecipa a società che svolgono l'attività di produzione, distribuzione, vendita e gestione di apparati energetici;
- ha al proprio interno / ha stipulato / ha definito un accordo di collaborazione con (*cancellare l'ipotesi che non interessa*):
  - almeno un soggetto iscritto nell'elenco dei Certificatori accreditati presso l'Organismo regionale di accreditamento, individuato con d.g.r. n. 5018/2007 e successive modifiche;
  - almeno un soggetto abilitato alla progettazione degli edifici, inclusi tra quelli indicati all'art. 90 del d.lgs. 163/2006.

Data: .....  
Firma del legale rappresentante  
.....

ALLEGATO III

**Autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000  
relativa all'esperienza acquisita dalla società**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... (prov. ....) il .....  
residente in ..... (prov. .... )  
via ..... cap. ....  
in qualità di legale rappresentante / dipendente / collaboratore / socio della società .....  
dichiara di aver svolto le seguenti attività (*indicare tipo di attività, periodo di svolgimento, luogo*)

- 1) .....
- 2) .....
- ecc. ....

Data: .....  
Firma del legale rappresentante  
.....

ALLEGATO IV

**Autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000  
relativa ai titoli di efficienza energetica e/o alle certificazioni di qualità acquisite dalla società**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... (prov. ....) il .....  
residente in ..... (prov. .... )  
via ..... cap. ....  
in qualità di legale rappresentante della società .....

DICHIARA

- che la suddetta società:
- ha acquisito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. .... titoli di efficienza energetica in data ....., riferiti all'intervento .....
  - è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità .....

Data: .....  
Firma del legale rappresentante  
.....

ALLEGATO V

**Dichiarazione di accettazione espressa delle clausole di riservatezza e di assenso dell'ente proprietario**

Il sottoscritto .....

nato a ..... (prov. ....) il .....  
residente in ..... (prov. .... )  
via ..... cap. ....  
in qualità di legale rappresentante della società .....

DICHIARA

- di garantire la totale riservatezza del trattamento dei dati relativi all'edificio o agli edifici oggetto della diagnosi energetica e della progettazione esecutiva;
- di accettare espressamente la clausola «il progetto esecutivo dovrà essere controfirmato per accettazione dall'ente proprietario dell'edificio in oggetto», contenuta nel punto 8 del bando, ai fini del riconoscimento del contributo.

Data: .....  
Firma del legale rappresentante  
.....

**D.G. Industria, PMI e cooperazione**

(BUR20090115)

**D.d.s. 23 marzo 2009 - n. 2773**

(4.0.0)

**Attuazione del d.d.u.o. n. 13502/2007. Esiti della valutazione e concessione dei finanziamenti per nuove attività imprenditoriali a valere sulla l.r. n. 22/2006: sesto provvedimento****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Richiamate:

• la l.r. n. 1/99 «Politiche regionali del lavoro dei servizi per l'impiego», che all'art. 10, comma 7, lett. d), istituisce un Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo;

• la l.r. n. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che, mediante il medesimo Fondo, all'art. 24 prevede la promozione ed il sostegno da parte della Regione di interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati;

• le lettere d'incarico stipulate in data 27 febbraio 2007 e in data 4 agosto 2008 che affidano a Finlombarda s.p.a. la gestione del fondo rotativo previsto dalla l.r. n. 22/06;

• il decreto del dirigente della U.O. «Attuazione delle riforme» della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, n. 13502 del 12 novembre 2007 «Approvazione del dispositivo per la realizzazione degli interventi per la promozione ed il sostegno di azioni finalizzate all'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente»;

• la d.g.r. n. 6268 del 21 dicembre 2007 «IV Provvedimento Organizzativo 2007» che assegna alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione le attività inerenti la gestione degli interventi di cui all'art. 24 della l.r. n. 22/2006;

• il d.d.g. n. 4499 del 6 maggio 2008 di costituzione del Nucleo di Valutazione per l'approvazione delle domande di finanziamento presentate, ai sensi del decreto n. 13502/07, a partire dal 26 novembre 2007 sino al 31 dicembre 2007;

• il d.d.g. n. 9550 del 5 settembre 2008 con il quale si definisce l'operatività del Nucleo di Valutazione costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione n. 4499/08 sopra citato;

• il d.d.g. n. 1724 del 23 febbraio 2009 «Aggiornamento composizione Nucleo di Valutazione costituito con d.d.g. n. 4499/2008 per la valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del d.d.u.o. n. 13502/2007 per l'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente»;

• il d.d.u.o. n. 7104 dell'1 luglio 2008 - I Provvedimento; il d.d.s. n. 11227 del 3 ottobre 2008 - II Provvedimento; il d.d.s. n. 12712 del 10 novembre 2008 - III Provvedimento; il d.d.s. n. 14919 del 14 dicembre 2008 - IV Provvedimento; il d.d.s. n. 15318 del 18 dicembre 2008 - V Provvedimento;

Preso atto delle note di Finlombarda s.p.a. del 5 marzo 2009, prot. R1.2009.0002128 e R1.2009.0002129, con le quali sono state inoltrate le schede istruttorie relative a complessive n. 43 domande presentate di cui:

- n. 3 domande (id 4336553 - id 5432254 - id 5850112) sottoposte ad un supplemento di istruttoria presentate nel periodo dall'8 febbraio all'11 aprile;

- n. 40 domande presentate nel periodo dal 14 aprile 2008 al 29 aprile 2008;

Considerato che il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 5 marzo 2009, come risulta dal verbale conservato agli atti presso la Struttura Servizi a sostegno delle imprese ha:

• valutato in ordine cronologico di presentazione le domande istruite da Finlombarda s.p.a. inoltrate con le note del 5 marzo 2009 e le domande id 4336553 - 5432254 - 5850112 - per le quali sono stati conclusi gli approfondimenti istruttori, per un totale di n. 43 domande, formulando i seguenti esiti:

- n. 31 progetti ammissibili comprensivi di n. 3 domande presentate in data 8 febbraio 2008 (id 4336553 - id 5432254) e 11 aprile 2008 (id 5850112) per un importo finanziario complessivo pari ad € 2.190.000,00 di cui € 1.533.000,00 quota Fondo regionale;

- n. 10 progetti non ammissibili;

- n. 2 progetti (id 5879699 - id 5951473) sospese per approfondimenti istruttori;

• preso atto che l'impresa Fill Service Italia s.r.l. (id 5874572) del 24 aprile 2008 con nota del 16 giugno 2008, ha comunicato la modifica della denominazione societaria da «Fill Service Italia s.r.l.» a «FRAGRANZECOSMETICI s.r.l.»;

Ritenuto di recepire le risultanze della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione sopra citato;

Dato atto che:

• il fabbisogno finanziario complessivo a favore delle imprese ritenute ammissibili trova copertura nella dotazione del Fondo di rotazione per il finanziamento di attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d) della l.r. 1/1999;

• la concessione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «*de minimis*», come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006;

• ai sensi del decreto n. 13502/2007 la concessione del finanziamento è subordinata ai seguenti adempimenti:

- l'investimento programmato dovrà essere realizzato entro 12 (dodici) mesi successivi alla data del decreto regionale di concessione dell'agevolazione;

- l'investimento ammesso e documentato entro il 13° mese dopo la concessione dell'agevolazione, deve essere stato sostenuto per almeno il 70% pena la revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa;

- l'impresa beneficiaria dovrà produrre entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta realizzazione del progetto, un'auto-certificazione attestante le spese sostenute, la loro corrispondenza alle tipologie di spesa ammissibili e l'avvenuto pagamento delle stesse;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di approvare, in attuazione del d.d.u.o. n. 13502/07, gli esiti della valutazione relativi a n. 41 domande a valere sulla legge regionale n. 22/2006 per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, così come specificato nei documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Allegato A - Elenco delle domande ammesse al finanziamento;

- Allegato B - Elenco delle domande non ammesse al finanziamento, con relativa motivazione;

2) di concedere alle imprese indicate nell'Allegato A) del presente atto, secondo i corrispettivi in esso specificati, un importo finanziario complessivo pari ad € 2.190.000,00 di cui € 1.533.000,00 quota Fondo regionale;

3) di autorizzare Finlombarda s.p.a. a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento degli interventi specificati nell'Allegato A), ivi compresa l'acquisizione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria attestante la realizzazione dell'investimento, come previsto dal decreto n. 13502/07;

4) di comunicare alle imprese interessate gli esiti della valutazione di cui al presente atto;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia, [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il dirigente della struttura  
servizio a sostegno delle imprese:  
Marina Gori

## ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Nr.	Data invio elettronico	Id domanda	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	INVESTIMENTO AMMESSO	IMPORTO FINANZIATO	QUOTA FONDO REGIONALE ASSEGNATA	
1	08/02/08	4336553	LA VINERIA S.R.L.	Via X Giornate, 4 – 25124 Brescia	Via X Giornate, 4 – 25124 Brescia	91.000,00	70.000,00	49.000,00	
2	08/02/08	5432254	L'ERA DELL'ACQUARIO S.N.C.	Via Nanzello, 4 – 25010 Limone sul Garda (BS)	Via Nanzello, 4 – 25010 Limone sul Garda (BS)	80.000,00	60.000,00	42.000,00	
3	11/04/08	5850112	VI.VI.TE.MA. S.A.S.	Via Mauro Macchi, 44 – 20124 Milano	Via Casoretto – 20131 Milano	86.700,00	60.000,00	42.000,00	
4	14/04/08	5866305	PARAFARMACIA SANGIOVANNI S.N.C.	Via Zuavi, 48 – 20077 Melegnano (MI)	Via Zuavi, 48 – 20077 Melegnano (MI)	55.500,00	30.000,00	21.000,00	
5	15/04/08	5851441	LIPS S.R.L.	Viale Italia, 17/D – 25064 Gussago (BS)	Viale Italia, 17/D – 25064 Gussago (BS)	150.000,00	120.000,00	84.000,00	
6	16/04/08	5623004	FASHION CAFÈ S.N.C.	Via Palestro s.n.c. – 21017 Samarate (VA)	Via Palestro s.n.c. – 21017 Samarate (VA)	100.000,00	70.000,00	49.000,00	
7	17/04/08	5876071	BABILI S.N.C.	Piazza Matteotti, 25 – 25015 Desenzano del Garda (BS)	Piazza Matteotti, 25 – 25015 Desenzano del Garda (BS)	92.500,00	70.000,00	49.000,00	
8	18/04/08	5890653	LENATTI ALESSANDRA	Via Rusca, 27 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	Via Rusca, 27 – 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)	32.230,00	25.000,00	17.500,00	
9	18/04/08	5892365	CENTRO ESTETICO DI VOLA DANIEL & C. S.A.S.	Via Roccole, 46 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)	Via Roccole, 46 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)	108.000,00	70.000,00	49.000,00	
10	21/04/08	5528117	NIKY S.R.L.	Via Carmine Marino, 41 – 20067 Paullo (MI)	Strada Provinciale, 181 Paullo Cavalone – 20067 Paullo (MI)	33.603,75	25.000,00	17.500,00	
11	22/04/08	5743558	NEW LIFE S.R.L.	Via Rossini, 13 – 20035 Lissone (MI)	Via Verdi, 9 – 20040 Usmate Velate (MI)	206.000,00	150.000,00	105.000,00	
12	23/04/08	5916698	JEMI S.N.C.	Via Cedro, 3 – 21013 Gallarate (VA)	Via Cedro, 3 – 21013 Gallarate (VA)	39.600,00	30.000,00	21.000,00	
13	24/04/08	5914019	C.S.C. S.N.C.	Via Vittorio Veneto 58/60 – 20050 Macherio (MI)	Via Copernico, 21 – 20050 Macherio (MI)	33.142,00	25.000,00	17.500,00	
14	24/04/08	5918179	QUEEN S.R.L.	Via Taglietti, 11 – 25037 Pontoglio (BS)	Via Caduti sul lavoro – 25033 Cologno (BS)	75.000,00	50.000,00	35.000,00	
15	24/04/08	5919422	FERRARA EMANUELA & C. S.A.S.	Piazza Falcone e Borsellino, 7/8 – 20037 Paderno Dugnano (MI)	Piazza Falcone e Borsellino, 7/8 – 20037 Paderno Dugnano (MI)	80.000,00	60.000,00	42.000,00	
16	24/04/08	5910847	NEW GALLES BOUTIQUE S.N.C.	Via San Martino della Battaglia, 10/C – 25100 Brescia (BS)	Via San Martino della Battaglia, 10/C – 25100 Brescia (BS)	110.000,00	80.000,00	56.000,00	
17	24/04/08	5911151	ACTEK S.R.L.	Via Verdi, 27 – 23844 Sirone (LC)	Via Verdi, 27 – 23844 Sirone (LC)	200.000,00	150.000,00	105.000,00	
18	27/04/08	5890212	VILLA TORRETTA DELLE COLOMBINE S.A.S.	Via 4 Novembre, 9 – 20032 Cormano (MI)	Via 4 Novembre, 9 – 20032 Cormano (MI)	53.000,00	40.000,00	28.000,00	
19	28/04/08	5911031	SALVANNA S.R.L.	Piazza Europa, 15/P – 25030 Coccaglio (BS)	Via Canonico Bissolotti, 1 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)	62.500,00	50.000,00	35.000,00	
20	28/04/08	5922313	GEM S.R.L.	Via F.lli Bandiera, 4 – 46029 Suzzara (MN)	Via Valle Saliceto – 46029 Suzzara (MN)	102.000,00	80.000,00	56.000,00	
21	28/04/08	5933609	PROSCENIO ALLESTIMENTI S.R.L.	Via Libertà, 20 – Pavia (PV)	Via Libertà, 20 – Pavia (PV)	67.000,00	50.000,00	35.000,00	
22	28/04/08	5915805	PROPS	Viale Zara, 13 – 20159 Milano (MI)	Via Michetti, 17 – 20058 Milano (MI)	44.000,00	25.000,00	17.500,00	
23	28/04/08	5874572	FRAGRANZaCOSMETICI S.R.L. (ex Fill Service Italia s.r.l.)	Via Aldo Moro, 5 – 27050 Casei Gerola (PV)	Via Aldo Moro, 5 – 27050 Casei Gerola (PV)	150.000,00	120.000,00	84.000,00	
24	29/04/08	5854786	ACG S.R.L.	Via Roma, 74 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	Via Roma, 74 – 20060 Cassina de' Pecchi (MI)	110.870,00	85.000,00	59.500,00	
25	29/04/08	5933265	AMBECO S.R.L.	Via Puccini, 78 – Casarile (MI)	Via Puccini, 78 – Casarile (MI)	188.000,00	150.000,00	105.000,00	
26	29/04/08	5932778	VI.FER. S.R.L.	Via Catullo, 6 – 20048 Carate Brianza (MI)	Strada Provinciale 181, n. 9 – 26833 Merlino (LO)	170.000,00	135.000,00	94.500,00	
27	29/04/08	5950355	SOLUZIONE KI S.R.L.	Via Marcantonio dal Re, 25 – 20100 Milano	Via Astesani, 32 – 20161 Milano	50.000,00	40.000,00	28.000,00	
28	29/04/08	5950347	BAR BRESCIA S.N.C.	Via Brescia, 1 – 25023 Gottolengo (BS)	Via Brescia, 1 – 25023 Gottolengo (BS)	109.010,00	80.000,00	56.000,00	
29	29/04/08	5932359	DINAMIKA S.R.L.	Via G. Marconi, 2/7 – 24021 Albino (BG)	Via G. Marconi, 2/7 – 24021 Albino (BG)	65.000,00	40.000,00	28.000,00	
30	29/04/08	5927887	BEDRIACO DUE S.N.C.	Via Fermi C.M. – 46011 Acquaneгра sul Chiese (MN)	Via Fermi C.M. – 46011 Acquaneгра sul Chiese (MN)	80.500,00	60.000,00	42.000,00	
31	29/04/08	5952050	CALZOLARI TANIA E C. S.A.S.	Via Luigi Binda, 26 – 46010 Curtatone (MN)	Via Luigi Binda, 26 – 46010 Curtatone (MN)	120.000,00	90.000,00	63.000,00	
						<b>TOTALI</b>	<b>2.945.155,75</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>1.533.000,00</b>

ALLEGATO B)

## ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE AL FINANZIAMENTO

Nr.	Data invio elettronico	Id domanda	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONI
1	18/04/08	5875458	LA GRI.FA. S.R.L.	Via Zoncone, 2 - 24062 Costa Volpino (BG)	Via Zoncone, 2 - 24062 Costa Volpino (BG)	Cartaceo non pervenuto
2	22/04/08	5903923	LA COCCINELLA S.N.C.	Via Salvemini - 20030 Bovisio Masciago (MI)	Via Salvemini - 20030 Bovisio Masciago (MI)	Cartaceo non pervenuto
3	23/04/08	5913075	GLAMOUR 72 S.R.L.	Via Vignazzola, 139 - 20036 Meda (MI)	Via Vignazzola, 139 - 20036 Meda (MI)	La società risulta in liquidazione volontaria dal 12/01/09 (Visura Camerale)
4	24/04/08	5921526	V.I.V.A. STYLE S.N.C..	Via Vertua, 3 - 20054 Nova Mil.se (MI)	Via Vertua, 3 - 20054 Nova Mil.se (MI)	Cartaceo pervenuto oltre 10 giorni
5	24/04/08	5922507	SNIPÉ S.A.S.	Via Boschetto, 49 - 22010 Sorico (BS)	Via Boschetto, 49 - 22010 Sorico (BS)	Non possesso dei requisiti relativi ai «soggetti beneficiari» All. A) d.d.u.o. n. 13502/2007.
6	27/04/08	5928095	GEOTERMICA SAVAL S.R.L.	Via Mazzali, 15 - 46029 Suzzara (MN)	Via Mazzali, 15 - 46029 Suzzara (MN)	Non possesso dei requisiti relativi alla «localizzazione degli interventi» All. A) d.d.u.o. n. 13502/2007
7	29/04/08	5948326	MIFFARI JETA	Via Industriale, 45 - 25010 San Zeno Naviglio (BS)	Via Indipendenza - 25121 Brescia	Non possesso dei requisiti relativi ai «soggetti beneficiari» All. A) d.d.u.o. n. 13502/2007
8	29/04/08	5949025	OTTOMARZO S.A.S.	Via Lambro, 80 - 20050 Macherio (MI)	Via Prima, 18 - 20052 Monza (MI)	Cartaceo non pervenuto
9	29/04/08	5949444	PHI DI PALUMBO	Strada Bobbio, 28 - 27058 Voghera (PV)	Strada Bobbio, 28 - 27058 Voghera (PV)	Cartaceo non pervenuto
10	29/04/08	5951866	VIOLET S.N.C.	Via Carducci s.n.c. - 25010 Visano (BS)	Via Carducci s.n.c. - 25010 Visano (BS)	La società ha presentato due domande identiche di cui una già valutata positivamente (id 5574366)

## D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20090116)

(5.3.5)

D.d.s. 3 marzo 2009 - n. 2048

**Progetto di rilocalizzazione di impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in comune di Agrate Brianza (MI), via Archimede 45 - Committente: FIAV L. Mazzacchera s.p.a., sede legale via San Faustino 62 - 20134 Milano - Verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Fasc. n. 19581/08**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE  
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008), recante «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento alla parte II «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Viste:

- la legge regionale del 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale»;

- la d.g.r. 2 novembre 1998 n. 6/39305, avente ad oggetto «Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE»;

- la d.g.r. 27 novembre 1998 n. 6/39975, relativa, tra l'altro, alle modalità di attuazione della procedura di verifica di cui al citato atto di indirizzo e coordinamento;

- la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 1999 n. 6/41269, recante modifiche alla citata d.g.r. n. 6/39975, nonché integrazioni alla d.g.r. del 3 dicembre 1998 n. 6/40137 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica;

Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione d'impatto ambientale;

Viste, inoltre, la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII legislatura», la l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto che la ditta FIAV Mazzacchera s.p.a.:

- con nota pervenuta in data 18 agosto 2008, prot. n. 15046 della D.G. Territorio e Urbanistica, ha presentato istanza di verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, relativa al progetto di rilocalizzazione di un impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in comune di Agrate Brianza (MI), via Archimede 45, committente FIAV L. Mazzacchera s.p.a., sede legale via San Faustino 62, 20134 Milano;

- con nota pervenuta in data 1 settembre 2008, prot. n. 19581, la D.G. Territorio e Urbanistica trasmette l'istanza alla scrivente U.O. per competenza;

Considerato che:

- la tipologia progettuale in questione è prevista al punto 3, lettera g), dell'elenco B dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal d.lgs. 4/08, concernente: «impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>»;

- il progetto in esame è pertanto soggetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del suddetto d.lgs., atteso che lo stesso non ricade all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la documentazione tecnica, con la quale il Committente fornisce i dati in ordine alle dimensioni del progetto, all'utilizzazione delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e ai disturbi ambientali in materia di acqua, aria e rumore, suolo e sottosuolo, al rischio d'incidenti, al patrimonio naturale, con riferimento all'ambito territoriale in cui insiste l'impianto produttivo, e all'ubicazione del progetto;

Preso atto che il progetto di cui trattasi prevede di rilocalizzare

l'attività produttiva, attualmente sita in Milano in via S. Faustino 65, nel comune di Agrate Brianza, con rinnovo tecnico-impiantistico, realizzazione *ex novo* delle reti ed infrastrutture di servizio e revisione o sostituzione dei macchinari. La Ditta produce profili speciali trafilati in acciaio, su disegni e specifiche del cliente, realizzati in barre o rotoli mediante laminazione a caldo o a freddo e trafilatura a freddo; lo stabilimento comprenderà l'attività di trattamento superficiale di metalli con processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento dal volume complessivo superiore a 30 metri cubi, che determina l'assoggettamento del progetto alle procedure di verifica di via e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Rilevato, circa l'inquadramento territoriale-ambientale del progetto, che:

- l'insediamento produttivo è previsto nel comune di Agrate Brianza, in una zona classificata dal PRG come I/B2 «zone destinate ad attività industriali e artigianali»; si tratta di un'area ad alta concentrazione industriale, confinante lungo il lato sud con l'autostrada A4, ad est e ovest con altre aree industriali, a nord con area industriale e con una profonda area verde di separazione da un'area residenziale (distante dai confini dello stabilimento oltre 100 metri, in particolare gli edifici residenziali più vicini allo stabilimento si trovano ad almeno 150 metri di distanza); nelle aree circostanti si segnalano, oltre ad aree verdi, zone terziarie ed edificate, l'autostrada A4 e, a circa 200 m, la Tangenziale Est, le aree di rispetto stradale (adiacente alla ditta) e ferroviaria (a 460 m) e la fascia di rispetto del canale Villoresi (a 50 m); quest'ultima costituisce l'unico vincolo ambientale segnalato nel raggio di 500 metri dall'insediamento. L'area compresa nel medesimo raggio non risulta interessata dalla presenza di siti di interesse comunitario e di piani ambientali specifici;

- in merito alla relazione con gli strumenti di pianificazione territoriale, l'area in cui ricade il progetto non è sottoposta a condizionamenti o vincoli particolari dal punto di vista urbanistico, in quanto il progetto si inserisce in una realtà produttiva già esistente la cui localizzazione è urbanisticamente coerente trovandosi all'interno di una zona di sviluppo industriale. Inoltre la zona in cui si inserisce l'attività non è sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, archeologici, architettonici, storico-culturali, non presenta fasce di rispetto di pozzi ad uso idropotabile, non ricade all'interno di area naturale protetta, di Sito di Interesse Comunitario o Zona di protezione Speciale;

- rispetto alla componente atmosfera, il comune di Agrate è classificato, secondo la suddivisione del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (d.g.r. 5290 del 2 agosto 2007), come zona A1 - agglomerati urbani;

- in merito all'accessibilità viabilistica, il sito è connesso con la viabilità autostradale mediante strade con caratteristiche adeguate al traffico in origine e destinazione da insediamenti produttivi, senza attraversamento di centri urbani; le connessioni autostradali avvengono mediante il casello di Agrate Brianza sulla A4 e mediante due innesti sulla tangenziale Est (Centro Colleoni e Monza), entrambi nel raggio di un chilometro dal sito;

Preso atto che:

1. L'attività dell'Azienda consiste nella produzione di profili speciali trafilati in acciaio, che si svolge attraverso una progettazione delle filiere e dei rulli di laminazione per la sagomatura dei profili da riprodurre, seguita dalla costruzione delle filiere e dei rulli, e quindi dalla produzione vera e propria. Il processo di produzione dipende dal tipo di tecnologia adottata e può comprendere più fasi di laminazione e/o trafilatura, con passaggi intermedi in cui il materiale può essere sottoposto a trattamenti termici, puliture meccaniche e/o chimiche, lavorazioni meccaniche. L'attività si svolge per 250 giorni all'anno su due turni lavorativi (nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00). La capacità di progetto è quantificata in 3,63 t/g di barre, 2,72 t/g di rotoli e 0,45 t/g di palette, ovvero a un utilizzo annuo di circa 1500 t di acciaio.

2. Il capannone in cui si insedierà l'attività era precedentemente occupato da una ditta di costruzione di macchine e sistemi di smistamento oggetti. Lo stabilimento insiste su una superficie fondiaria totale di 16150 mq; la superficie coperta è pari a 8150 mq e la superficie scoperta impermeabilizzata 8000 mq. Il proponente sottolinea che la scelta di delocalizzazione nella nuova sede di Agrate dell'attività, che è stata finora svolta in un impianto situato a Milano, è dovuta anche alle difficoltà operative legate

alla situazione di traffico e viabilità nel centro urbano, e ad inefficienze industriali in parte attribuibili a considerazioni di buon vicinato (per la presenza di un ospedale, tre case geriatriche, abitazioni) che limitano la fascia oraria nella quale svolgere buona parte delle attività.

3. Il consumo previsto di risorse idriche ammonta, per gli usi industriali, a 110.000 mc annui per acque di processo (con prelievo da pozzo) e per il raffreddamento a 25.000 mc annui da pozzo e 25.000 mc da ricircolo, oltre a 1.500 mc/a per usi civili, con approvvigionamento da acquedotto. Le linee di ingresso dell'acqua sono dotate di contatori per monitorarne i consumi. Il consumo di energia elettrica annuo è stimato in 2.013.535 KWh e quello di energia termica in 8.016.000 KWh. Il proponente ritiene che l'impianto in oggetto presenti consumi energetici ed efficienza di utilizzo dell'energia in linea con i valori tipici di questo tipo di lavorazioni, e che il consumo di risorse idriche sia mitigato mediante il ricircolo delle acque di raffreddamento.

4. In merito alle emissioni in atmosfera derivanti dall'esercizio dell'attività, per la nuova configurazione produttiva non sono disponibili dati analitici di dettaglio degli inquinanti emessi, trattandosi di nuovi impianti, ma vengono riportati i dati dello stabilimento di Milano che verrà dismesso. Si tratta dei dati di massima derivati dai rilievi analitici effettuati presso il suddetto stabilimento: i singoli inquinanti riportati sono espressi come sommatoria di tutti i punti di emissione, ipotizzando un funzionamento effettivo medio giornaliero di ogni emissione pari a 8 ore/giorno per 200 giorni/anno: polveri: 320 kg/anno di cui metalli: 48 kg/anno; ammoniaca: 25 kg/anno; acidi: 14 kg/anno; IPA: 10 kg/anno. Le emissioni tipiche dell'attività sono caratterizzate da polveri di lavorazione dei metalli e vapori delle vasche di trattamento chimico superficiale dei metalli. I sistemi di abbattimento previsti sono di seguito descritti: per l'emissione E1 (estrazione aria dalla superficie delle vasche di trattamento superficiale delle barre, dei rotoli e dalle torri verticali delle punte all'acido) le cappe delle vasche ed i tubi di ripresa delle torri di decappaggio sono collegati a due ventilatori centrifughi convoglianti a un abbattitore del tipo scrubber a torre, con pHmetro, dosaggio automatico della soluzione di lavaggio e allarme per eventuali malfunzionamenti, dotato inoltre di separatore di gocce; la portata complessiva è di 99.000 mc/h e gli inquinanti da abbattere acido nitrico, fluoridrico, solforico, prodotti alcalini. Le macchine operanti lavorazioni meccaniche su superfici metalliche, sono dotate di impianti di abbattimento per polveri (separatori a ciclone, filtri a maniche), come di seguito dettagliato. Le emissioni E3 ed E4 derivano da aspirazione e depurazione aria a servizio delle linee di sabbiatura barre e della sabbiatrice rotoli: l'impianto per ciascuna linea è composto da depuratore a maniche autopulente con sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente, elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento, ciclone di decantazione con rotovalvola di scarico, collettore, camino e quadro di gestione. L'emissione E9 deriva da aspirazione e depurazione aria a servizio dell'impianto di pulitura automatica barre, l'emissione E10 da aspirazione e depurazione aria a servizio dell'impianto di pulitura manuale barre e i relativi impianti sono composti da depuratore a maniche autopulente con sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente, elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento, ciclone di decantazione con rotovalvola di scarico, collettore, camino e quadro di gestione. L'emissione E11, a servizio dell'attrezzatura, è dotata di filtro a cartucce, con sistema di lavaggio ad aria compressa in controcorrente.

5. In merito alle emissioni diffuse, per ridurre il rischio di diffusione di prodotti chimici derivante dai trattamenti galvanici sono previste le seguenti misure: le vasche sono tutte munite di aspirazione localizzata, l'operazione di aggiunta degli acidi, in particolare dell'acido cloridrico fumante, avviene mediante pompe dosatrici, non vengono depositati prodotti chimici aperti nei reparti e in azienda, al fine di facilitare la pulizia i prodotti chimici necessari alla lavorazione sono depositati su pedane e i pavimenti sono facilmente lavabili in modo da evitare ristagni.

6. La zonizzazione acustica del territorio comunale fa ricadere l'impianto in classe V (aree prevalentemente industriali) e, sull'estremo verso l'autostrada in classe IV (aree di intensa attività umana), presente anche in aree adiacenti, infine nell'intorno sono presenti alcune zone in classe III (aree di tipo misto). Relativamente alle emissioni acustiche, sono state effettuate misure sugli impianti esistenti nel vecchio stabilimento di Milano, riportate in planimetria in prossimità delle corrispondenti sorgenti

di rumore, ed è stata predisposta la valutazione previsionale di impatto acustico, a partire dai valori di emissione sonora riportati in planimetria e dal posizionamento/orientamento delle emissioni di progetto rispetto ai ricettori sensibili (costituiti dalla zona residenziale distante circa 150 dal confine). Per il calcolo dell'impatto acustico è stato utilizzato il software Sound Plan, considerando gli scenari *ante* e *post operam*, e in particolare nella situazione con la presenza dell'attività, le alternative con portoni aperti o chiusi. I risultati della simulazione mostrano che presso i ricettori sensibili sono rispettati i limiti di immissione e che gli incrementi di rumorosità sono limitati (con differenze massime di 0,6 dB(A) nella situazione a portoni chiusi e 1,1 dB(A) nella situazione a portoni aperti). Le simulazioni indicano dunque che l'attività avrà un ridotto impatto acustico, anche in rapporto al contesto industriale e viabilistico della zona (il sito è adiacente all'autostrada A4 e a circa 200 m dalla tangenziale Est) ed al relativo clima acustico esistente.

7. In merito alle emissioni idriche derivanti dall'esercizio dell'attività, si avranno tre tipi di scarico: reflui derivanti dal trattamento delle acque di processo, reflui civili e acque meteoriche. L'impianto di depurazione delle acque delle vasche di decapaggio, bonderizzazione e punte acido è di tipo chimico-fisico, ed è stato dimensionato per un massimo carico di 40 mc/h, con un margine di sicurezza del 30% rispetto alle previsioni basate su casi di aziende con processi equivalenti, con l'obiettivo del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (non sono disponibili i dati di dettaglio degli inquinanti emessi, trattandosi di nuovi impianti). Il ciclo depurativo è basato sulla chiarificazione delle acque mediante flocculazione degli inquinanti presenti nei reflui originati dalle operazioni di sgrassatura, decapaggio e fosfatazione. Il depuratore sarà dotato di strumentazione di controllo del pH. Lo scarico avverrà in pubblica fognatura (con una portata prevista di 480 mc/g), come per i reflui civili. Sarà inoltre effettuata la separazione delle acque di prima pioggia, con avvio alla fognatura e in pozzi perdenti per le restanti acque meteoriche.

8. I principali rifiuti prodotti e le modalità di stoccaggio per tipologia sono di seguito elencati: fanghi dal trattamento degli effluenti, in cassone scarrabile nell'area del depuratore; limatura e trucioli ferrosi in cassone scarrabile nell'area rifiuti; fanghi di lavorazione in vasche bonder; materiale abrasivo di scarto in big bag nell'area rifiuti; emulsioni non clorurate, scarti di olio minerale e rifiuti contenenti olio in bidoni nell'area rifiuti; imballaggi misti nei capannoni, batterie in contenitori per batterie nell'area rifiuti.

9. Per la protezione della componente suolo/sottosuolo, oltre alle modalità di stoccaggio dei rifiuti sopra elencate, sono adottate le seguenti misure di prevenzione e mitigazione nei riguardi di eventuali sversamenti: le vasche di trattamento sono tutte fuori terra e completamente ispezionabili, sono posizionate all'interno, su area pavimentata e iscritta in un bacino di raccolta a mezzo di apposite canalette confluenti in una vasca interrata in cls della capienza di 200 mc posizionata all'esterno, in prossimità degli impianti di trattamento emissioni. La vasca è rivestita in polietilene la cui tenuta viene periodicamente verificata; non ci sono serbatoi metallici o in altro materiale o altri impianti interrati; tutte le superfici sono idoneamente pavimentate; l'unico scarico in sottosuolo dal sito è quello delle acque meteoriche depurate dalle acque di prima pioggia; le superfici di raccolta, lavorazione e deposito materiali pericolosi sono pavimentate con platea in cls; sono previste procedure di emergenza per sversamenti chimici accidentali. Altre procedure di emergenza saranno previste per gestione infortuni/primo soccorso e verrà predisposto il piano di emergenza antincendio anche per il nuovo sito in oggetto.

10. In merito ad accessibilità e traffico indotto, il sito è collegato con la viabilità autostradale mediante strade con caratteristiche adeguate al traffico in origine e destinazione da insediamenti produttivi, senza attraversamento di centri urbani; le connessioni autostradali avvengono mediante il casello di Agrate Brianza sulla A4 e mediante due innesti sulla tangenziale Est (Centro Colleoni e Monza), entrambi nel raggio di un chilometro dal sito. L'impatto del traffico veicolare indotto dalla nuova attività si può ritenere poco influente sulla viabilità locale, essendo stimato come segue: per il traffico pesante, mediamente un TIR ogni 3 ore; per il traffico leggero, l'attività non ha caratteristiche tali da indurre traffico leggero ad eccezione di quello generato dai dipendenti dello stabilimento (circa 30-40 veicoli).

11. Relativamente agli aspetti paesaggistici, non sono previsti

interventi edilizi che possano avere impatti significativi, in quanto l'unico modesto ampliamento è previsto sul lato prospiciente l'autostrada.

12. Le interferenze sull'ambiente si valutano globalmente di entità contenuta, anche grazie alle misure di mitigazione adottate per la prevenzione degli impatti:

- la ditta si inserisce in una zona produttiva, classificata dal PRG come I/B2 «zone destinate ad attività industriali e artigianali»;

- sono previsti impianti di aspirazione e abbattimento degli inquinanti a presidio delle emissioni in atmosfera (scrubber a torre per le aspirazioni dalle vasche, separatori a ciclone e filtri a maniche per macchine operanti lavorazioni meccaniche su superfici metalliche);

- non sono previsti scarichi idrici in corpo idrico superficiale, ma esclusivamente in fognatura, a seguito di trattamento di depurazione con impianto chimico fisico, e per limitare il consumo di risorse idriche è previsto il ricircolo delle acque di raffreddamento;

- in merito alla protezione del sottosuolo, la ditta adotterà soluzioni tecniche, sopra descritte, mirate a prevenire e minimizzare il rischio di contaminazione per sversamenti accidentali;

- l'impianto di Agrate non costituisce un'attività *ex novo*, ma sostituirà l'attuale insediamento, posto nel comune di Milano, ove il proponente segnala difficoltà operative legate alla situazione viabilistica e insediativa;

- non sono attesi impatti rilevanti sugli aspetti paesaggistici;
- in merito all'impatto acustico è previsto un aumento poco significativo dei livelli di rumorosità attuali;

- si prevede che il traffico indotto dall'attività sarà di entità poco influente rispetto all'attuale situazione viabilistica;

Ritenuto che i suddetti interventi determineranno un modesto impatto sull'ambiente;

Dato atto che le emissioni, derivanti dall'attività dello stabilimento in oggetto, sono soggette alla procedura di autorizzazione integrata ambientale, d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

Considerato che le informazioni prodotte dal Committente e la loro esposizione consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e l'individuazione e valutazione dei principali effetti che esso può avere sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Ritenuto pertanto che non sussistano elementi, connessi con il progetto di rilocalizzazione dell'impianto FIAV Mazzacchera, come descritto nella documentazione allegata, che possano causare effetti sull'ambiente di importanza tale da richiedere lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale;

#### Decreta

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il progetto di rilocalizzazione di un impianto per il trattamento superficiale dei metalli, in comune di Agrate Brianza (MI), via Archimede 45, presentato dalla ditta FIAV L. Mazzacchera s.p.a., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

- la ditta provvederà ad effettuare le necessarie misurazioni fonometriche all'entrata in esercizio dei nuovi impianti, e, nel caso fossero superati i limiti normativi presso ricettori sensibili, a eseguire opportuni interventi di insonorizzazione;

- si raccomanda di seguire tutte le procedure e le soluzioni tecniche atte ad evitare, anche in caso di sversamenti accidentali, la dispersione di prodotti chimici nel sottosuolo e nell'ambiente idrico;

- si raccomanda inoltre di controllare l'efficacia del depuratore dei reflui e degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, con maggiore frequenza nelle fasi di messa a regime delle linee produttive, al fine di garantire il rispetto dei limiti normativi;

- si raccomanda di adottare piani di ispezione e manutenzione delle vasche e degli impianti, per i cui dettagli si rimanda alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. Di dare atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dall'attività dell'intero impianto, le relative prescrizioni di maggiore dettaglio sono disposte con specifico provvedimento autorizzatorio ex d.lgs. 59/2005.

3. Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

4. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Ditta FIAV L. Mazzacchera s.p.a.;
- Comune di Agrate Brianza (MI);
- Provincia di Milano;
- ARPA dipartimento di Monza;
- Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

5. Di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Il dirigente di struttura:  
Carlo Licotti

(BUR20090117)

**D.d.s. 5 marzo 2009 - n. 2140**

(5.3.5)

**Modifica ed integrazioni del decreto AIA 30 maggio 2007, n. 5660 avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l. con sede legale a Nova Milanese (MI) in via San Martino, s.n. per l'impianto ubicato nel comune di Muggiò, via Brescia, 14 (MI)**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI

Visto il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE e s.m.i. relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento»;

Richiamato il proprio decreto AIA del 30 maggio 2007, n. 5660, avente per oggetto: Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciato a Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l. con sede legale in comune di Nova Milanese (MI), via S. Martino, s.n., per l'impianto ubicato in comune di Muggiò (MI), via Brescia, 14;

Viste le domande e le relative documentazioni tecniche, presentate in data 18 settembre 2007, prot. 25760 e in data 13 dicembre 2007, prot. 36136, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 59/2005 con la quale la menzionata ditta chiede delle modifiche del complesso IPPC oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale di cui trattasi;

Visto il documento tecnico precedentemente predisposto da ARPA e aggiornato dall'Autorità Competente a seguito della richiesta avanzata da Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l.;

Preso atto che:

- le richieste di modifica avanzate da Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l. per il complesso ubicato in comune di Muggiò (MI), via Brescia 14 sono state ritenute non sostanziali e pertanto non soggette alla procedura per il rilascio di una nuova AIA ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 59/05;
- la prima richiesta di modifica concerne la dismissione della spazzolatrice M22, la sostituzione della pulitrice M28 con una analoga e la ricollocazione dei macchinari all'interno del reparto di pulitura senza alcuna variazione della emissione E5;
- l'installazione di una nuova macchina pulitrice generante l'emissione E8;
- la seconda richiesta di modifica riguarda l'installazione di una nuova macchina pulitrice generante l'emissione E8;
- la realizzazione delle modifiche prevede anche l'aggiornamento delle emissioni precedentemente autorizzate, l'aggiornamento delle prescrizioni sulle emissioni finali e l'aggiornamento del piano di monitoraggio nella parte emissioni in atmosfera;
- le altre componenti ambientali non vengono sostanzialmente coinvolte e conseguentemente le prescrizioni previste dall'AIA per le medesime rimangono invariate;

Dato atto altresì che:

- con decreto ministeriale del 24 aprile 2008, pubblicato sulla

G.U. del 22 settembre 2008 si sono approvate le modalità, anche contabili, relative alle tariffe da applicare alle istruttorie ed ai controlli relativi dal d.lgs. 59/2008;

- nello stesso d.m. è inoltre prevista la possibilità da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di poter adeguare ed integrare il tariffario previsto e conseguentemente si sta concordando con le altre Regioni una diversa articolazione delle tariffe medesime allo scopo di ottenere un metodo omogeneo di valutazione e di calcolo;

- che pertanto il saldo della somma dovuta dalla Ditta di cui trattasi verrà richiesto, con le modalità meglio precisate nel dispositivo del presente provvedimento, una volta definito il tariffario in questione;

Dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come previsto a suo tempo al provvedimento regionale che ha istituito il tariffario provvisorio e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione della domanda allo Sportello IPPC;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare il richiamato decreto AIA, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 59/2005, integrando il relativo Allegato Tecnico con nuove e più aggiornate prescrizioni coerenti con l'intervento impiantistico previsto da Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l.;

Dato atto che il presente decreto riporta altresì valori limite e prescrizioni stabilite con il provvedimento AIA precedentemente assunto, nonché valori limite e prescrizioni previste per la nuova configurazione impiantistica;

Visti la l.r. 7 Luglio 2008, n. 20: «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Tutto ciò premesso:

#### Decreta

1. di modificare ed aggiornare per le ragioni meglio illustrate in premessa, il proprio decreto AIA del 20 luglio 2007, n. 5660 relativo a Boccolini L. & Delmonte L. s.r.l. con sede legale in comune di Nova Milanese (MI), via S. Martino, s.n., 122, per l'impianto ubicato in comune di Muggiò (MI), via Brescia, 14, alle condizioni specificate nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso (*omissis*) (1);

2. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

3. di dare atto, altresì, che la mancata presentazione della quietanza relativa al saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/2005, art. 18 commi 1 e 2, così come sarà definita sulla scorta del d.m. 24 aprile 2008, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

4. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Muggiò, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Monza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di disporre che il presente atto sia messo a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti.

Il dirigente della struttura prevenzione  
inquinamento atmosferico e impianti:  
Carlo Licotti

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

(1) gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso

- i competenti uffici comunali;
- i competenti uffici provinciali;
- i seguenti uffici della Giunta della Regione Lombardia:  
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente  
via T. Taramelli 12 - 20124 Milano  
Tel. 02 6765 4599 - fax 02 6765 4961

**D.G. Casa e opere pubbliche**

(BUR20090118)

**D.d.u.o. 17 marzo 2009 - n. 2588**

(5.1.2)

**Determinazione fabbisogno finanziario e trasferimento fondi ai Comuni a titolo di saldo del Fondo Sostegno Affitto (FSA) - Anno 2008 - 9ª edizione****IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO**

Premesso che:

1. Con d.g.r. n. 8/7558 del 27 giugno 2008 venivano approvati gli «Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno complessivo, per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l. n. 431/98, l.r. n. 2/2000)» - Istituzione dello Sportello Affitto anno 2008, 9ª edizione e Schema tipo di Convenzione;

2. Con tale provvedimento si prendeva atto che l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 determinava di integrare il fondo statale con propri finanziamenti quantificati in € 14.500.000,00 per l'anno 2008;

3. Con d.g.r. n. 9011 del 20 febbraio 2009 la Regione Lombardia ha integrato il Fondo affitto di ulteriori € 5.000.000,00 provenienti dal «Fondo Patto di Stabilità», finalizzati ad integrare il canone di locazione per l'anno 2008;

4. Con decreto 3 settembre 2007 il Ministero delle Infrastrutture ha determinato la dotazione complessiva del Fondo nazionale per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 11 legge 431/98, nonché ripartito i fondi a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il cui importo complessivo assegnato a favore della Regione Lombardia è risultato essere di € 36.699.337,39;

5. Il comma 18-bis, art. 2 della l.r. n. 2/2000, come da ultimo modificato dalla l.r. n. 18/2007 autorizza l'utilizzo delle economie che maturano sulle annualità a destinazione vincolata per le finalità individuate nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, richiamando in particolare anche il Fondo Sostegno Affitto;

6. Con i decreti dirigenziali n. 11666 del 21 ottobre 2008 e n. 14360 del 5 dicembre 2008, si è provveduto al trasferimento fondi ai Comuni a titolo di acconto sui contributi anno 2008, ai sensi del punto 4 del disposto alla d.g.r. n. 7558/2008, per complessivi € 50.410.370,60 a valere sul cap. 5.3.3.2.394.5115 e sul cap. 5.3.3.2.394.5162 del Bilancio 2008;

7. Sono pervenute complessivamente 77.988 domande di contributo, di cui 70.042 finanziabili, con un incremento rispetto allo scorso anno di 8,05 punti % circa, con un fabbisogno complessivo di € 183.971.365,10;

8. Le economie di gestioni precedenti accertate presso i Comuni sui progressi bandi ammontano a complessive € 6.096.267,39 di cui € 5.552.011,55 verranno utilizzati per incrementare la dotazione finanziaria complessiva del fondo e la differenza di € 544.255,84 viene utilizzata a titolo di integrazione fondi come da richieste degli stessi comuni disponibili agli atti;

Ravvisata di conseguenza la necessità di procedere, in base agli elementi di cui ai precedenti punti, alla quantificazione complessiva definitiva delle risorse finanziarie da destinare al Fondo Sostegno Affitto - «Sportello Affitto» anno 2008 -, che risultano essere di complessive € 61.682.382,15 così articolate:

- € 36.699.337,39 fondi statali;
- € 14.431.033,21 fondi regionali;
- € 5.000.000,00 fondi regionali «patto di stabilità»;
- € 6.096.267,39 economie di pregresse gestioni;
- € - 544.255,84 richieste integrazioni fondi pregresse gestioni;

Rilevato che:

- sono pervenute 77.988 domande di cui finanziabili 70.042 per un fabbisogno complessivo teorico di € 183.971.365,10;
- la dotazione finanziaria sopra determinata in € 61.682.382,15 non è sufficiente a soddisfare l'entità dei contributi teoricamente assegnabili, sulla base delle domande valide raccolte tramite CAAF e Comuni;
- va pertanto applicata la disposizione del comma 6, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 7558/2008 che prevede la rideterminazio-

ne delle risorse in ragione delle disponibilità e delle domande complessive pervenute;

- non può essere dato corso alla previsione di cui al comma 5, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 7558/2008, in quanto non sono disponibili risorse residuali;

- le risorse complessive disponibili (€ 61.682.382,15) di cui € 6.096.267,39 già a disposizione presso i Comuni e € 50.410.370,60 già trasferite agli stessi Comuni a titolo di acconto per l'FSA 2008, consentono di finanziare solo in percentuale il contributo teorico determinato e in ragione della classe ISEE-fsa di appartenenza di ogni nucleo familiare;

- le classi ISEE-FSA sono complessivamente 20, la cui prima classe corrisponde un valore ISEE-FSA max di € 3.100,00 e alla 19ª un valore ISEE-FSA max di € 12.911,42;

- la percentuale massima finanziabile alla prima classe ISEE-fsa è pari al 50% del contributo teorico, mentre dalla seconda classe ISEE-fsa si procederà ad un abbattimento proporzionale crescente sino al 77,7 % corrispondente alla 19ª classe ISEE-FSA;

Dato atto che l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti hanno portato all'elaborazione dell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate le percentuali di riduzione del contributo per ogni classe di ISEE-fsa, le quote di compartecipazione finanziaria, nonché l'entità media del contributo per ogni classe di ISEE-FSA;

Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento fondi a titolo di saldo del fondo sostegno affitto - «Sportello Affitto» anno 2008 -, a favore delle Amministrazioni comunali, individuate nei ruoli n. 33826 (€ 61.442,51) n. 33833 (€ 302.420,86) n. 33834 (€ 801.162,60) n. 33835 (€ 3.834.974,03) che, a fronte dei primi trasferimenti complessivi di € 50.410.370,60 avvenuti con d.d.u.o n. 11666 del 21 ottobre 2008 e n. 14360 del 5 dicembre 2008, risulta essere pari a € 5.000.000,00 (€ 61.682.382,15 meno € 50.410.370,60 meno € 6.096.267,39 già a disposizione dei comuni, più € 544.255,84 integrazioni, meno 720.000,00 pagamento CAAF, uguale a € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio 2009;

Accertato che circa il 92,72% dei Comuni hanno formalmente espresso la volontà di concorrere al Fondo con risorse proprie, presupposto necessario ai fini del trasferimento dei fondi, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 art. 6 e comma 2 e 3, art. 7 Allegato 1 alla d.g.r. n. 7558 del 27 giugno 2008;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. in data 21 dicembre 2007, n. 8/6228 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dr. Stefano Antonini, l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

**Decreta**

1. La determinazione finanziaria complessiva del Fondo Sostegno Affitto (FSA) relativo allo «Sportello Affitto» per l'anno 2008 è pari a € 61.682.382,15 così articolato:

- € 36.699.337,39 fondi statali;
- € 14.431.033,21 fondi regionali;
- € 5.000.000,00 fondi regionali «patto di stabilità»;
- € 6.096.267,39 economie di pregresse gestioni;
- € - 544.255,84 richieste integrazioni fondi pregresse gestioni.

2. Di prendere atto che lo «Sportello Affitto» anno 2008 si è chiuso con la registrazione di n. 77.988 domande pervenute di cui n. 70.042 valide ammesse a contributo, per un fabbisogno di contributi teorici complessivi di € 183.971.365,10 superiore alle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui al precedente punto.

3. Di ricorrere, di conseguenza, alla rideterminazione delle risorse in ragione delle disponibilità accertate e delle domande pervenute ammesse a contributo, ai sensi del comma 6, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 7558/2008.

4. Di non dare corso alla previsione di cui al comma 5, art. 6 Allegato 1 alla d.g.r. n. 7558/2008, in quanto non sono disponibili risorse residuali.

5. Di applicare, ai sensi del comma 6 citato, l'abbattimento del 50% del contributo teorico a partire dalla 1<sup>a</sup> classe ISEE-fsa, corrispondente al valore ISEE-fsa max di 3.100,00 e, procedere per le classi successive all'abbattimento proporzionale crescente fino al 77,7% del contributo teorico, corrispondente al valore ISEE-FSA max di 12.911,42 della 19<sup>a</sup> classe ISEE-FSA.

6. Di approvare l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riepilogativa di sintesi generale, percentuali di abbattimento, quote di compartecipazione finanziaria e ripartizione fondi in ragione delle classi ISEE-FSA anno 2008.

7. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo anno 1</i>	<i>Importo anno 2</i>	<i>Importo anno 3</i>
SALDO FSA 2008	33826	5.3.3.2.394.5115	61.442,51	0,00	0,00
SALDO FSA 2008	33833	5.3.3.2.394.5115	302.420,86	0,00	0,00
SALDO FSA 2008	33834	5.3.3.2.394.5115	801.162,60	0,00	0,00
SALDO FSA 2008	33835	5.3.3.2.394.5115	3.834.974,03	0,00	0,00

8. di liquidare:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
SALDO FSA 2008	33826	5.3.3.2.394.5115	2009/0/0		61.442,51
SALDO FSA 2008	33833	5.3.3.2.394.5115	2009/0/0		302.420,86
SALDO FSA 2008	33834	5.3.3.2.394.5115	2009/0/0		801.162,60
SALDO FSA 2008	33835	5.3.3.2.394.5115	2009/0/0		3.834.974,03

<i>Cod. Benef. Ruolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Cod. Fiscale</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Indirizzo</i>
33826	SALDO FSA 2008			
33833	SALDO FSA 2008			
33834	SALDO FSA 2008			
33835	SALDO FSA 2008			

9. Di dare mandato alle Amministrazioni comunali lombarde di procedere alla erogazione dei contributi a favore dei richiedenti con le modalità previste dalle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 7558/2008.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito Regionale.

Il dirigente della U.O.  
opere pubbliche e welfare abitativo:  
Stefano Antonini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A)

Classe ISEE	ISEE Min	ISEE Max	N. dom. pervenute	N dom. ordinarie	N dom. grave difficoltà	N dom. escluse	Domande ordinarie						Domande grave difficoltà							
							Contr. tot. teorico ord. (fabb. 100%)	Contr. tot. teorico ord. regione (fabb. 90%)	Contr. tot. teorico ord. comune (fabb. 10%)	% abbatt. su ordinario	Contr. tot. ord. finanziato regione (90%)	Contr. tot. ord. finanziato comune (10%)	Contr. tot. teorico GD (fabbisogno 100%)	Contr. tot. teorico GD regione (fabbisogno 80%)	Contr. tot. teorico GD comune (fabbisogno 20%)	% abbatt. su grave diff.	Contr. tot. GD finanziato regione (80%)	Contr. tot. GD finanziato comune (20%)	Contr. medio ord.	Contr. medio GD
1	0	3.100,00	9.079	0	8.986	93	0	0	0	50	0	0	42.714.823,90	34.171.858,71	8.542.965,19	50	17.085.607,55	4.271.402,14	0	1.901,36
2	3.100,01	3.615,20	2.441	153	2.264	24	258.511,80	232.660,60	25.851,20	51,3	113.219,02	12.579,90	10.632.541,92	8.506.033,47	2.126.508,45	51,3	4.142.438,30	1.035.609,62	739,994	1.829,70
3	3.615,21	4.131,66	3.172	682	2.463	27	1.267.586,29	1.140.827,62	126.758,67	52,4	542.711,12	60.301,26	11.643.490,37	9.314.792,16	2.328.698,21	52,4	4.433.841,07	1.108.460,35	795,764	1.800,18
4	4.131,67	4.648,11	3.477	1.611	1.829	37	3.162.189,52	2.845.970,51	316.219,01	53,5	1.323.186,17	147.020,71	9.109.532,34	7.287.625,92	1.821.906,42	53,5	3.388.746,05	847.186,49	821,345	1.852,79
5	4.648,12	5.164,57	4.270	2.804	1.409	57	5.440.638,53	4.896.574,64	544.063,89	54,7	2.217.480,20	246.386,71	7.057.305,86	5.645.844,52	1.411.461,34	54,7	2.557.567,57	639.391,99	790,827	1.815,17
6	5.164,58	5.681,03	5.653	4.197	1.383	73	8.014.761,12	7.213.283,91	801.477,21	57,9	3.035.711,24	337.301,75	6.538.329,20	5.230.663,27	1.307.665,93	57,9	2.202.109,24	550.527,36	723,305	1.592,27
7	5.681,04	6.197,48	5.816	4.924	740	152	9.269.917,49	8.342.925,76	926.991,73	66,9	2.758.773,40	306.530,37	3.581.760,48	2.865.408,31	716.352,17	66,9	948.450,15	237.112,57	560,271	1.281,69
8	6.197,49	6.713,94	5.861	5.215	500	146	9.548.012,62	8.593.210,64	954.801,98	69,4	2.625.572,80	291.730,55	2.396.342,79	1.917.074,25	479.268,54	69,4	586.624,72	146.656,17	503,466	1.173,25
9	6.713,95	7.230,40	5.705	5.122	376	207	9.051.915,70	8.146.724,02	905.191,68	70,9	2.366.714,83	262.968,35	1.863.124,82	1.490.499,71	372.625,11	70,9	433.735,42	108.433,91	462,068	1.153,55
10	7.230,41	7.746,85	5.381	4.814	319	248	8.166.048,79	7.349.442,97	816.605,82	72,9	1.984.956,55	220.550,99	1.611.363,07	1.289.090,39	322.272,68	72,9	349.343,50	87.335,90	412,33	1.095,12
11	7.746,86	8.263,31	4.295	3.859	211	225	6.361.246,63	5.725.121,67	636.124,96	74,9	1.429.869,27	158.874,44	1.103.922,13	883.137,66	220.784,47	74,9	221.667,55	55.416,90	370,528	1.050,56
12	8.263,32	8.779,77	3.816	3.409	120	287	5.416.538,74	4.874.884,28	541.654,46	76,9	1.117.913,56	124.212,75	629.300,22	503.440,17	125.860,05	76,9	116.294,68	29.073,67	327,93	969,122
13	8.779,78	9.296,22	3.166	2.739	102	325	4.192.919,37	3.773.627,40	419.291,97	77,4	843.064,98	93.673,88	543.639,45	434.911,51	108.727,94	77,4	98.290,00	24.572,51	307,8	963,627
14	9.296,23	9.812,68	2.565	2.190	50	325	3.250.587,01	2.925.527,85	325.059,16	77,5	649.976,26	72.540,66	266.251	213.000,76	53.250,24	77,4	47.925,17	12.034,55	296,793	958,503
15	9.812,69	10.329,14	2.217	1.846	0	371	2.678.621,80	2.410.759,62	267.862,18	77,6	532.073,58	59.119,28	0	0	0	77,6	0	0	288,231	0
16	10.329,15	10.845,59	1.985	1.590	0	395	2.313.696,33	2.082.325,53	231.370,80	77,7	459.311,31	51.034,84	0	0	0	77,7	0	0	288,875	0
17	10.845,60	11.362,05	1.752	1.367	0	385	1.982.857,12	1.784.571,30	198.285,82	77,7	393.530,94	43.725,68	0	0	0	77,7	0	0	287,879	0
18	11.362,06	11.878,51	1.469	1.080	0	389	1.510.925,23	1.359.832,55	151.092,68	77,7	297.238,70	33.026,56	0	0	0	77,7	0	0	275,221	0
19	11.878,52	12.911,42	2.289	1.688	0	601	2.392.663,46	2.153.397,07	239.266,39	77,7	472.776,65	52.530,75	0	0	0	77,7	0	0	280,081	0
20	12.911,43	100.000.000.000	3.579	0	0	3.579	0	0	0	77,7	0	0	0	0	0	77,7	0	0	0	0
<b>TOTALI/MEDIE</b>			<b>77.988</b>	<b>49.290</b>	<b>20.752</b>	<b>7.946</b>	<b>84.279.637,55</b>	<b>75.851.667,94</b>	<b>8.427.969,61</b>		<b>23.164.080,58</b>	<b>2.574.109,44</b>	<b>99.691.727,55</b>	<b>79.753.380,81</b>	<b>19.938.346,74</b>		<b>36.612.640,96</b>	<b>9.153.214,11</b>	<b>426,635</b>	<b>971,844</b>

## G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20090119)

### **Prov. altri Enti n. 13/01-Se.O. 2009 AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2009 – Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione e del relativo testo modificato**

*Omissis*

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

Di approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Organizzazione citate in premessa, nonché il testo di Regolamento modificato e riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Bruna Sibille  
Il segretario verbalizzante: Paola Montali

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*

(BUR20090120)

### **Prov. altri Enti n. 13/02-Se.O. 2009 AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2009 – Primo provvedimento organizzativo 2009**

*Omissis*

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. Di approvare il nuovo assetto organizzativo di AIPO, così come riportato nell'Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2. Di ridurre la dotazione organica dirigenziale, che viene definita con n. 16 posizioni permanenti e n. 2 posizioni transitorie ad esaurimento;

3. Di affidare al Direttore, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, la definizione della graduazione delle nuove posizioni dirigenziali, in esito al precedente dispositivo paragrafo 1.;

4. Di stabilire che la decorrenza dei nuovi incarichi dirigenziali verrà attivata, una volta definita preventivamente la graduazione di cui al precedente paragrafo, con il relativo affidamento da parte del Direttore, ai sensi e per quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del CCNL 10 aprile 1996, così come sostituito dall'art. 10 del CCNL 22 febbraio 2006.

5. Di approvare l'elenco degli Uffici Operativi dell'Agenzia, come da Allegato B) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

6. Di affidare al Direttore il compito di riorganizzare complessivamente la restante struttura dell'organico, in modo coerente ed articolato con i programmi e gli obiettivi contemplati nel nuovo assetto organizzativo dell'ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Bruna Sibille  
Il segretario verbalizzante: Paola Montali

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*

(BUR20090121)

### **Prov. altri Enti n. 13/03-Se.O. 2009 AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 3 del 19 febbraio 2009 – D.lgs. 165/2001, art. 35. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007, avente per oggetto «Determinazione del fabbisogno del personale per gli anni 2007-2009 – Linee di indirizzo alla Direzione per l'attuazione del**

### **piano assunzionale per gli anni 2007-2008-2009» – Variazione al piano occupazionale relativamente all'anno 2009**

*Omissis*

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, alla unanimità dei componenti

Delibera

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 35/2007 relativa alla approvazione del fabbisogno triennale 2008-2009 dell'Agenzia secondo quanto previsto nell'Allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare le linee di indirizzo in tema di assunzioni per il triennio 2007-2009 dell'Agenzia, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007;

3. Di dare mandato al Direttore di procedere alla attuazione del Piano Occupazionale preso in considerazione, tenendo conto delle modifiche e integrazioni approvate in data odierna e della possibilità di coprire una parte dei posti anche in forma di part-time, secondo la legislazione vigente, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione;

4. Di condizionare la copertura del posto di Istruttore Specialista Tecnico per l'UGNL al preventivo assenso della Regione Lombardia in quanto trattasi di servizio gestito in avvalimento da parte di AIPO, in base alla convenzione stipulata in data 29 dicembre 2006;

5. Di confermare per quanto sopra esposto i contenuti della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2008, per le parti non oggetto di variazione e per quanto applicabili nel periodo restante preso in esame.

6. Di procedere con successivo provvedimento, nel quadro del Piano Occupazionale 2010-2012, alla definizione congrua del fabbisogno di personale nel triennio, coerentemente con le necessità finalizzate alla realizzazione degli obiettivi contemplati nel nuovo assetto organizzativo dell'ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Bruna Sibille  
Il segretario verbalizzante: Paola Montali

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*

(BUR20090122)

### **Prov. altri Enti n. 13/04-Se.O. 2009 AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po – Atti del Comitato di Indirizzo – Deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2009 – Modifiche ed integrazioni alla Convenzione AIPO / Provincia di Mantova del 24 aprile 2008 – Costruzione Conca di Valdaro (MN), 1° stralcio**

*Omissis*

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. Di modificare l'articolo 4 della Convenzione tra AIPO e la Provincia di Mantova per l'intervento di realizzazione della Conca di Valdaro (MN) e bonifica dei terreni contaminati – lotto 1°, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di stabilire che il nuovo testo dell'art. 4 venga aggiunto al testo base, incaricando il Direttore della relativa sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Bruna Sibille  
Il segretario verbalizzante: Paola Montali

*Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>.*



